

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

627° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 4 OTTOBRE 2005

—————

I N D I C E

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	3
2 ^a - Giustizia	»	7
3 ^a - Affari esteri	»	13
5 ^a - Bilancio	»	19
7 ^a - Istruzione	»	24
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	41
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	45
10 ^a - Industria	»	46
11 ^a - Lavoro	»	49
12 ^a - Igiene e sanità	»	51
14 ^a - Politiche dell'Unione europea	»	61

Commissioni bicamerali

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi	<i>Pag.</i>	62
Per l'infanzia	»	63

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sugli infortuni sul lavoro	<i>Pag.</i>	64
--------------------------------------	-------------	----

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	<i>Pag.</i>	68
5 ^a - Bilancio - Pareri	»	72
12 ^a - Igiene e sanità - Pareri	»	83
14 ^a - Politiche dell'Unione europea - Pareri	»	84

<i>CONVOCAZIONI</i>	<i>Pag.</i>	85
-------------------------------	-------------	----

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democratica e di Centro: UDC; Verdi-l'Unione: Verdi-Un; Misto: Misto; Misto-il Cantiere: Misto-Cant; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Democrazia Cristiana per le Autonomie: Misto-DC-Aut; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-La Casa delle Libertà: Misto-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-MIS (Movimento Idea Sociale): Misto-MIS; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti Democratici Italiani-Unità Socialista: Misto-SDI-US; Misto Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 4 OTTOBRE 2005

551^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PASTORE

Intervengono i sottosegretari di Stato per la Presidenza del Consiglio dei ministri Saporito e per la salute Corsi.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PASTORE riferisce le determinazioni assunte, nella riunione appena conclusa, dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari: dalla prossima seduta della Commissione, sarà inserita nell'ordine del giorno una proposta di indagine conoscitiva sull'assetto delle amministrazioni pubbliche in ambito provinciale, con particolare riguardo agli effetti derivanti dall'istituzione di nuove Province.

Inoltre, dalla ripresa dell'ordinario lavoro parlamentare, dopo l'esame in sede consultiva dei documenti finanziari e di bilancio, previsto per la prossima settimana, sarà inserito nell'ordine del giorno il disegno di legge n. 1968 («Inno della Repubblica italiana»), assegnato in sede referente.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(3616) Conversione in legge del decreto-legge 1^o ottobre 2005, n. 202, recante misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria

(Parere, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, alla 12^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore STIFFONI (LP) illustra i motivi di necessità e urgenza del decreto-legge n. 202, recante misure tendenti a evitare il rischio in Italia di una pandemia influenzale, dopo che in alcuni paesi dell'Est europeo sono

stati riscontrati casi di animali colpiti dal *virus* dell'influenza aviaria. Le misure in esame si aggiungono ai provvedimenti di emergenza già adottati dal Ministero della salute, al fine di intensificare i controlli veterinari e alimentari alle frontiere, nonché le ispezioni all'interno del paese, che tuttavia risultano parziali e incompleti sia perché non contemplano alcuna misura di tutela attiva e diretta a favore dei cittadini consumatori, sia perché comportano un aggravio di attività amministrative e tecniche senza un corrispondente incremento di personale.

Si sofferma sull'articolo 1 che prevede l'istituzione, presso il Ministero della salute, del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali, che opera avvalendosi dell'Unità centrale di crisi, unica per tutte le malattie animali ed elemento fondamentale di raccordo con le analoghe strutture regionali e locali. Ricorda, inoltre, che con l'articolo 1, comma 3, si istituisce il Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria la nutrizione e la sicurezza degli alimenti, per potenziare e riorganizzare le complesse attività attribuite al Ministero della salute in quel settore.

Osserva che, al fine di potenziare l'organico, da tempo insufficiente a fronteggiare la lotta alle emergenze di sanità veterinaria, il decreto-legge autorizza il Ministero della salute a bandire concorsi pubblici per il reclutamento di 60 dirigenti veterinari e di 50 operatori nel settore della prevenzione, dell'assistenza e del controllo sanitario; ridetermina inoltre la dotazione organica del Ministero della salute, con un incremento di tre posti di dirigente di prima fascia.

Dà conto, quindi, dell'articolo 2, che provvede a costituire una congrua scorta nazionale di farmaci antivirali per fronteggiare il rischio attuale e concreto della pandemia influenzale. Tale scorta si rende necessaria per garantire una copertura contro la malattia infettiva per il 10 per cento della popolazione nei primi tempi di diffusione del *virus* e ad essa si aggiungono le scorte regionali, previste dall'articolo 2, comma 2. Nel lungo periodo, invece, saranno impiegati i vaccini antinfluenzali per i quali il Ministero della salute si è già garantito la prelazione per circa 36 milioni di dosi.

Illustra poi l'articolo 3 che modifica l'attuale denominazione del «Comando Carabinieri per la salute» in «Comando Carabinieri per la tutela della salute» e potenzia l'organico tecnico destinato alla vigilanza, al controllo e alla repressione degli illeciti in materia sanitaria e alimentare per 96 unità. Infine, l'articolo 4 reca la norma generale di copertura finanziaria e stabilisce una deroga al limite previsto dalla legge finanziaria per il 2005, del 2 per cento rispetto al precedente esercizio, per le spese obbligatorie e d'ordine e per le spese impreviste.

Invita la Commissione a esprimere un parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti costituzionali, in considerazione del fatto che l'attualità e la concretezza del rischio sono state sottolineate dalla stessa Organizzazione mondiale della sanità. Manifesta, tuttavia, alcune perplessità sulla sussistenza dei presupposti costituzionali della norma di cui all'articolo 1, comma 3, in quanto l'istituzione del Dipartimento non dovrebbe

avvenire con decreto-legge, soprattutto se si considera che lo stesso articolo 1, al comma 1, per fronteggiare le emergenze di sanità veterinaria, istituisce il Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali. Si domanda, inoltre, se sia legittimo derogare con decreto-legge (articolo 4), al limite stabilito dalla legge finanziaria per il 2005, tenuto conto che la norma in questione (articolo 1, comma 9, della legge 30 dicembre 2004, n. 311) prevede una speciale procedura nei casi di particolare necessità e urgenza, cioè l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.

Infine, sotto il profilo del riparto di competenze tra legislazione statale e regionale, rileva che l'intervento in esame può essere ascritto alla competenza legislativa esclusiva statale in materia di profilassi internazionale e in materia di organi dello Stato, nonché alla potestà legislativa concorrente in materia di tutela della salute. Propone pertanto di esprimere un parere favorevole.

Il senatore VILLONE (*DS-U*), a nome del suo Gruppo, preannuncia un voto favorevole sul parere proposto dal relatore circa la sussistenza dei presupposti costituzionali, anche se condivide le perplessità illustrate dallo stesso relatore in ordine alle scelte organizzatorie che, a suo giudizio, sono confuse e dirette a soddisfare interessi clientelari.

Invita inoltre il Governo a considerare che la difesa dai rischi dell'influenza aviaria non richiede l'istituzione di ulteriori strutture amministrative, anche perché, secondo alcune ricerche, l'epidemia potrebbe diffondersi soprattutto attraverso le specie migranti, che per loro natura non possono essere sottoposte a controlli.

Si riserva, comunque, di presentare nella sede propria appositi emendamenti per correggere il contenuto normativo del decreto in esame.

Il sottosegretario CURSI ritiene infondate le illazioni del senatore Villone, in quanto il decreto-legge risponde a oggettive esigenze di personale da adibire ai controlli veterinari. Inoltre, l'istituzione del Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria corrisponde alla richiesta avanzata da senatori di diverse parti politiche.

Ricorda, infine, che la professionalità dei medici veterinari italiani è stata recentemente apprezzata anche dall'Organizzazione mondiale della sanità animale (OIE), dalla quale è pervenuta la richiesta di utilizzare l'istituto zooprofilattico di Padova come centro di controllo internazionale per l'influenza aviaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(3186-B) Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il presidente relatore PASTORE (*FI*) illustra la modifica apportata dalla Camera dei deputati al testo approvato dal Senato il 18 maggio 2005, vale a dire la soppressione dell'articolo 14 che, a fini meramente redazionali, apportava alcune modifiche alla legge n. 241 del 1990. A suo giudizio, la cancellazione di quelle disposizioni non comporta effetti rilevanti nell'equilibrio complessivo del provvedimento, per cui ritiene opportuno che il Senato lo approvi al più presto in via definitiva.

Conviene il sottosegretario SAPORITO, il quale ringrazia la Commissione anche per le audizioni svolte in occasione dell'esame del provvedimento nella precedente lettura, che hanno consentito di tradurre in disposizioni legislative i validi suggerimenti pervenuti dalle associazioni e dalle istituzioni ascoltate.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene quindi di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti, che potranno riferirsi esclusivamente alle disposizioni soppresse dalla Camera dei deputati, alle ore 13 di domani, mercoledì 5 ottobre.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il PRESIDENTE comunica le integrazioni dell'ordine del giorno a decorrere dalla seduta successiva: come convenuto in Ufficio di presidenza e già annunciato alla Commissione, sarà esaminata una proposta di indagine conoscitiva sull'assetto delle amministrazioni pubbliche, con particolare riguardo agli effetti derivanti dall'istituzione di nuove Province. Inoltre, dalla stessa seduta di domani l'ordine del giorno comprenderà anche l'esame in sede consultiva, per le valutazioni inerenti alla sussistenza dei presupposti costituzionali, del disegno di legge n. 3617 («Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria»).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,40.

GIUSTIZIA (2^a)

MARTEDÌ 4 OTTOBRE 2005

510^a Seduta*Presidenza del Presidente*

Antonino CARUSO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giuliano.

La seduta inizia alle ore 14,55.

IN SEDE REFERENTE

(3600) Deputato PECORELLA. – *Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento*, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 28 settembre scorso.

Il presidente Antonino CARUSO (AN) fa presente che nella seduta odierna egli svolgerà le funzioni di relatore.

Si apre il dibattito.

Prende la parola il senatore FASSONE (DS-U) il quale si sofferma innanzitutto sull'articolo 1 del disegno di legge in titolo che interviene sull'articolo 593 del codice di procedura penale modificandolo nel senso di limitare l'appellabilità alle sole sentenze di condanna, con l'esclusione pertanto di quelle di proscioglimento.

Il primo rilievo da fare in ordine a questo che appare l'innovazione fondamentale recata dal disegno di legge si sostanzia nel prendere atto che il nuovo assetto normativo proposto consentirà al pubblico ministero di proporre appello contro una sentenza di condanna – quindi in un caso in cui, seppure parzialmente, la «pretesa punitiva» dell'accusa è stata accolta dal giudice di primo grado – escludendo invece l'appello nelle ipotesi in cui, essendo stata pronunciata una sentenza di proscioglimento, la «pretesa punitiva» dell'accusa è stata totalmente disattesa. In proposito appare evidente trattarsi di una soluzione legislativa squilibrata e illogica

e, conseguentemente, esposta ad un elevatissimo rischio di censura sul piano della legittimità costituzionale.

Sotto un diverso profilo va poi richiamata l'attenzione sul fatto che la limitazione dei poteri di impugnazione del pubblico ministero viene correlativamente ad incidere anche sulla posizione della parte civile. Va ricordato al riguardo che, ai sensi dell'articolo 576 del codice di procedura penale, la parte civile può proporre impugnazione con il mezzo previsto per il pubblico ministero contro i capi della sentenza di condanna che riguardano l'azione civile e, ai soli effetti della responsabilità civile, contro la sentenza di proscioglimento. Tale effetto riflesso della limitazione dei poteri di impugnazione della parte civile appare ingiustificato e inopportuno – essendo innegabile che le ragioni che si adducono per la limitazione dei predetti poteri nei confronti del pubblico ministero non valgono se riferite alla parte civile – e la sua portata va valutata tenendo conto inoltre delle disposizioni processuali che disciplinano l'efficacia extra penale del giudicato.

Ancora l'innovazione introdotta con l'articolo 1 dovrà essere valutata alla luce dei principi enunciati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 177 del 1971 nella quale la Corte dichiarò l'illegittimità delle disposizioni che disciplinavano l'appello incidentale del pubblico ministero nel processo penale, affermando che, essendo lo stesso consentito ad una sola delle parti del processo, ciò rappresentava un turbamento dell'equilibrio nel contraddittorio fra le parti medesime. Il senatore Fassone prosegue manifestando poi perplessità di ordine tecnico sulle eccezioni individuate nell'*incipit* del nuovo comma 1 dell'articolo 593 del codice di procedura penale. In particolare, se può condividersi il richiamo all'articolo 443 dello stesso codice maggiori difficoltà suscita invece quello all'articolo 448 – non comprendendosi per quale ragione anche a tal fine la sentenza di patteggiamento non debba essere equiparata ad una sentenza di condanna – mentre incomprensibile, nella logica sottesa al disegno di legge, risulta poi la previsione che continua a consentire l'appello del pubblico ministero anche avverso le sentenze di proscioglimento per la parte che concerne le misure di sicurezza.

Passando quindi all'articolo 6 del disegno di legge, l'intervento sulla disciplina della conversione del ricorso in appello non appare condivisibile laddove l'operatività di tale disciplina risulta limitata alle ipotesi in cui sussiste la connessione di cui all'articolo 12 del codice di procedura penale. Quanto all'articolo 7 del disegno di legge le modifiche proposte con riferimento all'assetto del giudizio di cassazione, pur non presentando errori dal punto di vista tecnico, appaiono a suo avviso non condivisibili per ciò che concerne specificamente l'intervento relativo alla lettera e) dell'articolo 606 del codice di procedura penale, trattandosi di una modifica che comporta obiettivamente il rischio di un'involuzione del giudizio di cassazione nella direzione, nella sostanza, di un ulteriore grado di merito.

Il senatore Fassone formula pertanto un giudizio negativo sul disegno di legge in titolo osservando peraltro, più in generale, che se può ritenersi

sottesa allo stesso una esigenza di tutela dei cittadini nel processo penale meritevole di considerazione, questa viene tradotta tecnicamente in una soluzione del tutto inaccettabile. Tale esigenza, a suo avviso, va rinvenuta infatti nell'opportunità di assicurare, nell'ipotesi di proscioglimento in primo grado cui faccia seguito una condanna in appello, il diritto del condannato ad ottenere una *revisio prioris instantiae*. A tal fine sarebbero però diverse le strade da seguire, dovendosi in ogni caso escludere uno squilibrio fra le posizioni dell'accusa e della difesa e potendosi, ad esempio, valutare la possibilità di introdurre un nuovo mezzo di gravame a favore di colui che risultasse condannato nell'ipotesi sopra considerata, costruendo così una fase eventuale che verrebbe a interpersi fra la condanna in appello e il ricorso per cassazione.

La competenza a decidere sul predetto gravame potrebbe essere attribuita alla diversa corte d'appello individuata ai sensi dell'articolo 11 dello stesso codice di procedura penale.

Segue un breve intervento del senatore BOBBIO (AN) – il quale esprime perplessità per la proposta da ultimo espressa dal senatore Fassone in quanto si tratterebbe di una innovazione fortemente asistemica, trattandosi di un ulteriore appello che verrebbe proposto peraltro nei confronti di un giudice di pari grado.

Riprende quindi il senatore FASSONE (DS-U) che ritiene superabili le perplessità evidenziate dal senatore Bobbio attraverso un approfondimento tecnico della sua proposta, dovendosi comunque evidenziare che tale soluzione, in ogni caso, sarebbe preferibile rispetto alle limitazioni asimmetriche all'impugnazione delle sentenze di primo grado che si vorrebbero introdurre con l'iniziativa in titolo.

Il senatore CALVI (DS-U), intervenendo in discussione generale e dopo aver premesso che si limiterà a richiamare l'attenzione su rilievi di carattere generale, dà preliminarmente atto al presidente della Commissione giustizia della Camera dei deputati, onorevole Pecorella di aver posto con l'iniziativa in titolo – che ricorda essere stata formalizzata prima del verificarsi di talune vicende alle quali invece si è soliti collegare l'impulso dell'articolato in esame – un problema indubbiamente reale qual è quello di offrire maggiori garanzie ai cittadini, evitando che la eccessiva durata del processo penale finisca di per sé per costituire una sanzione per l'imputato.

La principale perplessità sollevata dal disegno di legge risiede però nell'aver voluto mutuare da altri ordinamenti, molto diversi da quello italiano, soluzioni normative che non si inseriscono naturalmente ed in maniera armonica nel vigente processo penale che, pur ispirato al modello accusatorio, non è perfettamente assimilabile alle procedure degli ordinamenti di *common law*. Non è possibile in altri termini, alla luce delle specificità del processo penale italiano – quali, ad esempio, l'assenza della giuria e la presenza della parte civile – adottare istituti ed opzioni norma-

tive propri di altri ordinamenti, recependoli senza che agli stessi si accompagni una rivisitazione della procedura a seguito di un'attenta rilettura di tutte le norme. È questa a suo avviso una verifica indispensabile che deve precedere e condizionare l'introduzione delle innovazioni in discussione.

Osserva quindi come a suo avviso risulti non comprensibile, ed anzi fonte di possibili equivoci in sede applicativa, la novità costituita dall'impiego della formula per cui il giudice pronuncia sentenza di condanna solo qualora l'imputato risulti colpevole «oltre ogni ragionevole dubbio» che evoca suggestivamente ma impropriamente altri sistemi processuali. Ulteriore profilo critico è costituito dallo snaturamento delle funzioni della Corte di Cassazione che la riforma chiamerà ad entrare nel merito in modo da costituire di fatto un ulteriore grado di giudizio. Si tratterebbe quindi di un ritorno al passato che si pone in senso contrario con una scelta ben precisa, consapevolmente operata nel 1989 quando con la riforma del processo penale, si volle restringere fortemente la possibilità per la Corte di cassazione di sconfinare nel fatto in armonia con il modello della stessa come giudice della sola legittimità. Esprime quindi perplessità sulle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati nel corso dell'esame al disegno di legge in titolo che, nella sua originaria e preferibile formulazione, prospettava una innovazione suscettibile di costituire oggetto di attenzione ed approfondimento. Si è invece modificato il testo, snaturando la proposta iniziale e pervenendo ad un risultato finale incompatibile con le specificità dell'ordinamento nazionale.

Il senatore BOBBIO (AN), intervenendo in discussione generale, osserva preliminarmente come l'iniziativa in titolo si fa carico di affrontare un problema reale quale è quello di assicurare maggiori garanzie ai cittadini nel processo penale, essendo innegabile che la vigente disciplina presenta incongruenze e distorsioni applicative che sarebbe necessario eliminare. È pur vero peraltro che il testo che perviene dall'altro ramo del Parlamento innova in molti casi in modo incoerente il sistema vigente, per cui gli appaiono per buona parte condivisibili le osservazioni critiche espresse dal senatore Calvi. Occorre altresì tenere conto del fatto che talvolta le sentenze di primo grado, siano esse di condanna o di assoluzione, contengono errori che possono penalizzare i cittadini non solo perché condannati ingiustamente, ma anche, in altri casi, in quanto non soddisfatti nella loro giusta esigenza di rispetto della legalità o di ristoro del danno subito come parti offese dal reato. Sotto un diverso profilo va poi valutato il forte peso che la morale cattolica, per ragioni storiche e culturali, ha nel concreto funzionamento del sistema giudiziario ed anzi si può affermare che l'articolazione del processo in più gradi di giudizio mira in un certo qual modo a favorire il ravvedimento dell'imputato ed a soddisfare il più possibile il bisogno di ricerca ed accertamento della verità. In questa prospettiva tale articolazione costituisce la migliore risposta al possibile conflitto tra giudicati che verrebbe in tal modo risolto accettabilmente nella direzione indicata dal terzo giudice, con la conseguenza che la decisione definitiva sarà quella che avrà avuto il sostegno di almeno due giu-

dici e per tale ragione risulterà più accettabile. Da questo punto di vista, se da un lato si comprende perché si siano voluti estendere i poteri della Corte di cassazione, in quanto esprime quella terza valutazione necessaria alla determinazione di una doppia decisione di uguale contenuto, dall'altro risulta incoerente l'aver eliminato la possibilità di appello per il solo pubblico ministero in modo asimmetrico rispetto all'imputato. La soluzione prospettata nel disegno di legge, di contro, sembra tener conto di un dato di fatto che è costituito, da un lato, dalla tendenza delle pronunce delle Corti di appello ad essere tendenzialmente più favorevoli per l'imputato, e dall'altro dallo squilibrio numerico esistente tra gli appelli proposti dall'imputato e quelli proposti dal pubblico ministero. Se questo è vero continua però a suscitare perplessità il fatto che la riduzione di una fase del giudizio possa operare esclusivamente a favore dell'imputato, finendo in tale ottica per essere più coerente la soppressione della fase di appello per tutte le parti, eventualmente con un rafforzamento della valutazione operata dal giudice di legittimità.

Altro problema evocato dall'iniziativa in titolo è costituito dall'attribuire un carattere di quasi definitività a decisioni di assoluzione adottate molto spesso da giudici monocratici che, senza dubbio, appaiono meno tranquillizzanti per i cittadini di quelle pronunciate da un giudice collegiale che contano sulla circostanza di essere il prodotto della valutazione di più giudici.

Esprime infine perplessità sulle disposizioni espresse nell'articolo 3 in quanto ritiene che le modifiche introdotte all'articolo 405 del codice di procedura penale siano del tutto asistematiche e rispondenti ad una logica semplicistica, apparendogli troppo ardito precludere il dibattito sulla base di conclusioni emerse in sede cautelare.

Interviene quindi nuovamente il senatore FASSONE (*DS-U*) il quale, muovendo dagli spunti emersi nel corso del dibattito, ribadisce che, se si conviene sul fatto che il reale problema è quello di una condanna in appello che faccia seguito ad un precedente proscioglimento alla quale verrebbe a mancare la garanzia della conferma in un ulteriore e distinto grado di merito, allora effettivamente la possibile soluzione da lui indicata nel suo precedente intervento – quelle cioè di prevedere un ulteriore gravame con la connessa possibilità di nuovo riesame del merito in caso di condanna in appello – potrebbe rappresentare un punto di equilibrio che eviterebbe i gravi inconvenienti e le aporie sistematiche che invece deriverebbero dalle innovazioni prospettate nel disegno di legge in esame.

Seguono brevi interventi del senatore BOBBIO (*AN*) – il quale si chiede se non sia preferibile intervenire decisamente sulla disciplina dell'appello limitandone i casi per entrambe le parti – del presidente Antonino CARUSO (*AN*) – che non crede che la previsione di un terzo giudice del merito possa sempre e comunque dar luogo ad una decisione migliore sotto il profilo dell'accertamento della verità – e del senatore FASSONE (*DS-U*) – per il quale garantire sempre una doppia valutazione conforme,

oltre a costituire una soluzione adeguata, consentirebbe di tener fuori la Corte di cassazione dalla valutazione del merito in modo coerente con quella che dovrebbe essere anche la sua natura.

Il senatore BUCCIERO (AN), intervenendo in discussione generale, esprime preoccupazione per gli effetti che l'iniziativa in titolo potrà determinare quali quello di affidare in molti casi ad un unico magistrato la sorte di un processo. Escludere la possibilità di un riesame in appello costituisce a suo avviso una soluzione pericolosa sia, in generale, per i possibili errori del magistrato, sia, in casi limite, per il rischio di decisioni frutto di «procurata malafede». Si tratta di una preoccupazione che ritiene connessa anche ad una diminuzione della qualità professionale della magistratura che è con tutta probabilità il frutto di selezioni recenti non sempre effettuate validamente.

Conclude il suo intervento ritenendo pericoloso sia eliminare un grado del giudizio, sia diversificare le posizioni tra accusa e difesa per cui preannuncia la espressione di un voto contrario qualora nel corso dell'esame non prevalgano correttivi alle scelte espresse dall'iniziativa in titolo.

Il presidente Antonino CARUSO (AN) propone che sia fissato a lunedì 17 ottobre alle ore 12 il termine per la presentazione di eventuali emendamenti.

Non facendosi osservazioni contrarie così resta stabilito.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MARTEDÌ 4 OTTOBRE 2005

250^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

CASTAGNETTI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Margherita Boniver.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(3546) *Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 14 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, emendante il sistema di controllo della Convenzione, fatto a Strasburgo il 13 maggio 2004*, approvato dalla Camera dei deputati (Esame e rinvio)

Introduce l'esame il senatore PIANETTA (*FI*), il quale evidenzia che il disegno di legge in esame reca l'autorizzazione alla ratifica del Protocollo n. 14 relativo alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, a sua volta ratificata dall'Italia sin dal 1955 con la legge n. 848 e successivamente integrata e modificata da una serie di Protocolli. Da ultimo, il Protocollo n. 11, entrato in vigore il 1° novembre 1998 e ratificato dall'Italia ai sensi della legge 28 agosto 1997, n. 296, ha riformato radicalmente il sistema europeo di protezione dei diritti umani istituito dalla Convenzione, sulla base delle esigenze determinate dal notevole incremento dei ricorsi sottoposti agli organi di tale sistema, nonché dall'aumento del numero dei Paesi membri della Convenzione medesima. La riforma, tuttavia, non ne ha fatto venire meno il carattere sussidiario rispetto alle forme di protezione dei diritti umani esistenti negli ordinamenti degli Stati membri, in linea del resto con i principi internazionali in materia di tutela dei diritti umani, secondo i quali il loro rispetto deve essere assicurato innanzitutto dagli ordinamenti interni.

Il relatore rende quindi noto che la Convenzione, così come emendata dal Protocollo n. 11, è articolata in tre parti: il Titolo I, che enuncia una serie di diritti delle singole persone; il Titolo II dedicato alla Corte euro-

pea dei diritti dell'uomo e il Titolo III che contiene disposizioni diverse e stabilisce gli obblighi degli Stati contraenti.

Quanto al Protocollo n. 14, oggetto del provvedimento in titolo, esso interviene principalmente sugli articoli che disciplinano l'attività della Corte. Firmato a Strasburgo il 3 maggio 2004, non è ancora entrato in vigore, essendo a tal fine necessaria la ratifica di tutti i Paesi parte della Convenzione. Alla data del 1o luglio 2005 il Protocollo n. 14 risulta infatti firmato da 43 Stati e, tra questi, ratificato da 12.

Il testo in esame – come sottolinea il relatore – è composto da un breve Preambolo e da 22 articoli. La misura di carattere sostanziale che modifica maggiormente l'attuale assetto della Convenzione è rappresentata dalla nuova formulazione del paragrafo 3 dell'articolo 35 (articolo 12 del Protocollo), che introduce un nuovo criterio di irricevibilità del ricorso, applicabile a tutti i casi in cui il ricorrente non abbia subito alcun importante pregiudizio, salvo che il rispetto dei diritti dell'uomo esiga un esame del merito del ricorso stesso e a condizione che, per tale motivo, non sia rigettato alcun affare non debitamente esaminato da un organo giurisdizionale nazionale. Altre rilevanti innovazioni introdotte dal Protocollo in esame riguardano in primo luogo, all'articolo 7, la previsione di nuovi criteri di ammissibilità, per cui le relative decisioni verrebbero ora prese da un giudice unico assistito da relatori extra-giudiziari, invece che da un comitato composto da tre giudici, risultando così migliorato il meccanismo di selezione. Per i ricorsi poi che riguardano principalmente i casi ripetitivi, vale a dire una parte significativa dei giudizi della Corte, l'articolo 8 stabilisce che l'istanza possa essere dichiarata ammissibile e giudicata da un comitato di tre giudici – e non più dall'attuale Sezione formata da sette giudici – sulla base di una procedura sommaria semplificata. Altra novità significativa, di cui all'articolo 16 del Protocollo, concerne inoltre la facoltà del Comitato dei Ministri, sulla base di una decisione presa a maggioranza dei due terzi, di avviare un'azione giudiziaria davanti alla Corte in caso di inottemperanza della sentenza da parte di uno Stato. Al Comitato dei Ministri viene inoltre consentito di chiedere alla Corte l'interpretazione di una sentenza quando sia utile a facilitare il compito di sorveglianza sull'attuazione delle sentenze medesime affidato allo stesso Comitato.

Il Protocollo modifica quindi, all'articolo 2, i termini del mandato dei giudici, passando dagli attuali sei anni rinnovabili ad un unico mandato di nove anni e stabilendone la non rieleggibilità, mentre l'articolo 17 reca disposizioni atte a tener conto dell'eventuale adesione dell'Unione europea alla Convenzione. L'articolo 13 poi, introducendo un nuovo paragrafo all'articolo 36 della Convenzione riguardante l'intervento di terzi, consente al Commissario ai diritti dell'uomo del Consiglio d'Europa di presentare osservazioni e di partecipare alle udienze delle sezioni o delle sezioni allargate. Anche l'articolo 14, del resto, contiene un'interessante novità, in quanto sostituisce l'articolo 38 della Convenzione e, nella nuova versione, consente alla Corte di esaminare i casi in contraddittorio con i rappresentanti delle Parti in qualunque fase del processo.

Alcune specifiche osservazioni il relatore dedica poi all'impatto che la ratifica del Protocollo potrebbe avere sull'ordinamento italiano. In particolare, evidenzia il fatto che la formulazione del nuovo articolo 35 della Convenzione, di cui all'articolo 12 del Protocollo, pone ulteriormente l'accento sulla necessità che i giudici nazionali affrontino esplicitamente il merito degli aspetti di rilevanza convenzionale che vengano loro sottoposti dalle parti o che risultino manifestamente determinanti per la soluzione dei casi; soltanto così, infatti, si potrà verificare la seconda delle condizioni che determinano l'inammissibilità dell'eventuale successivo ricorso alla Corte di Strasburgo, con l'evidente risultato di evitare una possibile pronuncia di censura nei confronti del nostro Paese. D'altra parte, la semplificazione della procedura per la definizione dei casi ripetitivi potrebbe accelerare le pronunce della Corte nelle tematiche in cui si registrano le violazioni più ricorrenti dell'Italia, vale a dire soprattutto i procedimenti penali in contumacia, le espropriazioni per pubblica utilità, l'esecuzione di sfratti, le procedure fallimentari e di eccessiva durata dei processi. Nella misura in cui la legge n. 89 del 2001, che disciplina l'equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo, non si dimostri strumento efficace a risolvere interamente la questione, si potrebbe verificare un'accelerazione della emissione di sentenze di accoglimento di ricorsi contro l'Italia. Se nel contempo si considerano i nuovi poteri del Comitato dei Ministri in ordine alla mancata esecuzione delle sentenze da parte degli Stati condannati, emerge chiaramente l'esigenza di aumentare la flessibilità e la rapidità di reazione dell'ordinamento, sia attraverso misure ripristinatorie a vantaggio del singolo ricorrente, sia mediante interventi di carattere generale che siano in grado di scongiurare la ripetizione della medesima violazione.

Il relatore conclude quindi il suo intervento sollecitando la Commissione ad approvare il disegno di legge in titolo per le ragioni dianzi esposte.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(3545) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per la realizzazione di un tunnel ferroviario di base sull'asse del Brennero, fatto a Vienna il 30 aprile 2004*, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore PELLICINI (AN) il quale rende noto che il provvedimento in titolo è finalizzato ad autorizzare la ratifica dell'Accordo fra Italia e Austria per la realizzazione di un tunnel ferroviario di base sull'asse del Brennero, secondo un progetto che ha preso corpo già a partire dagli anni '80 in considerazione dell'esigenza – avvertita particolarmente da parte italiana – di collegare sempre più strettamente il bacino del Mediterraneo all'Europa centrale.

Prosegue rilevando come il traffico commerciale attraverso l'arco alpino abbia un rilevante impatto economico e ambientale a fronte del costante incremento del trasporto su gomma; proprio allo scopo di delinearne opportune soluzioni alle relative problematiche, sin dal 1986 è stato avviato uno studio di fattibilità per il potenziamento del collegamento ferroviario attraverso il Brennero, che costituisce il punto cruciale di un più ampio asse ferroviario volto a collegare il Nord-est europeo al Mediterraneo. La prima fase del progetto, avviata con la sottoscrizione dell'Accordo di Radfeld del 15 aprile 1999, si è conclusa nel 2002; quindi, nell'aprile 2003, i due Governi hanno deciso di dare impulso alla successiva fase, mirante alla vera e propria realizzazione dell'opera. Da qui l'Accordo concluso a Vienna, il 30 aprile 2004, ora all'esame della Commissione, che si compone di un breve preambolo e di 11 articoli.

L'articolo 1 definisce l'oggetto dell'Accordo, che è finalizzato alla promozione delle opere della parte comune, ossia, come specificato dall'articolo 2, dell'insieme delle opere, degli impianti e delle attrezzature costruite e da costruire nel tracciato del tunnel tra Innsbruck e Fortezza, necessarie alla realizzazione del tunnel ferroviario di base sull'asse del Brennero per il trasporto di merci e passeggeri, l'operatività del quale è prevista entro il 2015. Sempre l'articolo 2 reca le definizioni dei termini utilizzati nel testo dell'Accordo, fra cui il «Promotore», l'organo comune al quale vengono riconosciuti i diritti e gli obblighi di un'impresa ferroviaria nei limiti necessari al perseguimento dello scopo societario. Come chiarisce successivamente l'articolo 6, il Promotore assume la forma di una società per azioni europea – il cui capitale sociale è partecipato in misura eguale dalla Parte austriaca e da quella italiana – nata dalla trasformazione dell'attuale GEIE BBT, ossia del Gruppo di interesse economico gallerie di base del Brennero, costituito in origine dalla Brenner Eisenbahn GmbH e dalle Ferrovie dello Stato italiane. Il Promotore ha inoltre il compito di presentare alla Commissione intergovernativa di cui all'articolo 5 proposte circa le opere definitive.

In base poi all'articolo 3, che ne circoscrive l'ambito di applicazione, l'Accordo è riferito a tutte le fasi del progetto, fino alla messa in esercizio del tunnel. Gli articoli da 4 a 8 – continua il relatore – si riferiscono alla fase II del progetto, iniziata il 10 aprile 2003 e che dovrà concludersi entro i successivi 3 anni. Egli specifica inoltre che l'articolo 4 prevede che i lavori della fase II consistano: nella redazione del progetto definitivo; nell'ottenimento delle autorizzazioni necessarie; nell'esecuzione di ulteriori indagini geognostiche; nella proposta di un modello di finanziamento, nonché delle modalità di concessione della parte comune; nello svolgimento di tutte le attività necessarie preliminari all'avvio dei lavori.

L'articolo 5 attribuisce alla commissione intergovernativa (CIG) – che origina dalla precedente commissione bilaterale e diviene operativa al momento di entrata in vigore dell'Accordo – il compito di rivolgere ai rispettivi Governi proposte, formulate di comune accordo all'interno della stessa commissione, relative alla realizzazione delle fasi del progetto

successive alla II. Sulla base di tali proposte, i due Governi assumeranno quindi le future decisioni riguardo al progetto medesimo.

L'articolo 7 contiene poi disposizioni circa l'appartenenza di risorse o materiali eventualmente rinvenuti nel corso dello svolgimento dei lavori. La proprietà delle opere realizzate, invece, è attribuita al Promotore fino al momento della designazione dell'organismo incaricato della realizzazione della galleria di base; successivamente, il confine tra i due Stati determinerà l'appartenenza di tutte le opere realizzate, anche se transfrontaliere.

Quanto all'articolo 8, il relatore osserva che esso individua la disciplina normativa applicabile nel corso dei lavori in materia fiscale, dei rapporti di lavoro, sociale, sanitaria, di sicurezza e di impatto ambientale. Riguardo invece ai finanziamenti, è l'articolo 9, lettera a), a stabilire che gli studi della parte comune, sempre riferiti alla fase II, qualora non vengano sovvenzionati dai contributi comunitari destinati alla Rete transeuropea di infrastruttura dei trasporti, siano finanziati in parte uguale dai due Paesi. Gli oneri da ripartire tra i due Stati contraenti sono complessivamente pari a 90 milioni di euro. Alla copertura di tali oneri, il Governo italiano, come specifica la relazione tecnica, ha già provveduto con la delibera del CIPE del 20 dicembre 2004, n. 89. La Commissione europea ha inoltre assicurato il contributo sino al 50 per cento dell'importo finanziato, attraverso l'inserimento nel bilancio 2004-2006 relativo ai progetti della Rete transeuropea dei trasporti. Per quanto concerne le fasi successive della realizzazione dell'opera, le Parti faranno ricorso al contributo comunitario nella misura massima possibile, integrando i finanziamenti, per la quota rimanente, con il concorso di mezzi privati, secondo un modello di compartecipazione pubblico-privato nel quale la quota pubblica sarà ancora ripartita equamente tra le due Parti contraenti. Si farà altresì ricorso nella misura massima allo strumento del finanziamento incrociato, in particolare utilizzando i proventi di tassazioni supplementari a carico di autoveicoli pesanti che utilizzano determinate infrastrutture. Infine, la lettera e) dello stesso articolo 9 contiene l'impegno dei due Paesi a farsi carico in parti uguali – salvo diverse intese – degli eventuali costi derivanti dall'esercizio della galleria, dopo l'inizio della sua attività. Per le fasi progettuali successive alla fase II non sono quindi state individuate le risorse finanziarie, ma solo le modalità per reperirle da parte di ciascuna delle Parti contraenti. Terminata nel 2006 la fase II, dovranno essere predisposti appositi provvedimenti legislativi con i quali prevedere, tra l'altro, la copertura degli oneri necessari per la realizzazione dell'opera e, per parte italiana, tale procedura dovrà rientrare nell'ambito della legge obiettivo, come precisato anche nella relazione tecnica.

L'articolo 10 individua quindi i criteri per la soluzione di eventuali controversie sull'interpretazione o l'applicazione dell'Accordo; mentre l'articolo 11 ne prevede l'entrata in vigore subordinatamente alla reciproca comunicazione tra le Parti dell'avvenuto espletamento delle necessarie procedure costituzionali interne. In proposito, va ricordato che l'Austria

ha notificato, il 18 agosto 2004, l'avvenuto espletamento delle procedure interne per l'entrata in vigore dell'Accordo.

Passando al disegno di legge, il relatore rileva che esso detta disposizioni relative agli oneri finanziari, ma con esclusivo riferimento – in base a quanto specificato nella relazione tecnica – alle somme necessarie al funzionamento della commissione intergovernativa, le quali sono coperte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con utilizzazione parziale dell'accantonamento a favore del Ministero degli Affari esteri. Per le altre spese occorre invece richiamare quanto già illustrato in merito all'articolo 9 dell'Accordo.

L'articolo 4 del disegno di legge disciplina poi le modalità di gestione contabile degli eventuali contributi che la Comunità europea potrebbe elargire per l'opera nell'ambito dei progetti TEN (reti transeuropee di trasporto). Infine, l'articolo 5 dispone l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica.

In conclusione, il senatore PELLICINI (AN) auspica una rapida approvazione del provvedimento in esame così da venire incontro alle finalità sopra esposte.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

BILANCIO (5^a)

MARTEDÌ 4 OTTOBRE 2005

747^a Seduta*Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino e per il lavoro e le politiche sociali Brambilla.

La seduta inizia alle ore 21.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**Schema di decreto legislativo recante disciplina delle forme pensionistiche complementari (n. 522)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 1, 2, lettere e), h), i), l), v) e 44, della legge 23 agosto 2004, n. 243. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 29 luglio scorso.

Il presidente AZZOLLINI (FI), in qualità di relatore, ricorda che nella seduta pomeridiana di giovedì 29 settembre il sottosegretario Brambilla ha illustrato alla Commissione le modifiche che il Governo intende apportare allo schema di decreto in esame, sulla base anche delle indicazioni emerse nel dibattito svoltosi dinanzi alle Commissioni di merito del Senato e della Camera dei deputati. Invita pertanto il Rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze ad esprimere, per i profili di competenza, le proprie valutazioni sulle suddette modifiche, con particolare riferimento a quelle suscettibili di implicazioni finanziarie.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, nel ribadire le considerazioni già espresse nel corso delle precedenti sedute sugli aspetti finanziari del provvedimento in esame, in merito all'ipotesi di modificare l'articolo 8, comma 4, nel senso di precisare che le contribuzioni ai fondi pensioni dei datori di lavoro, dei lavoratori e dei committenti usufruiscono delle medesime agevolazioni contributive di cui all'articolo 16, esprime

avviso contrario, in quanto la disposizione ampliherebbe ai contributi versati dai lavoratori le agevolazioni contributive previste per la sola datoriale, con conseguenti rilevanti oneri per la finanza pubblica, per i quali non è prevista specifica copertura.

Richiama poi la modifica proposta per l'articolo 10, comma 3, nel senso di prevedere che le modalità di funzionamento del fondo di garanzia siano vincolate al rispetto delle prescrizioni contenute in un accordo tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell'economia e delle finanze e l'ABI, segnalando l'opportunità di espungere dal provvedimento in titolo l'intero comma 3, in quanto assorbito dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria e attualmente in corso di conversione con l'Atto Senato n. 3617. Il citato comma 1, infatti, reca la copertura finanziaria per l'istituzione e l'avvio del fondo di garanzia e demanda ad uno specifico decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle attività produttive, la fissazione dei criteri e delle modalità di funzionamento e di gestione del fondo e delle attività connesse. Di conseguenza, esprime avviso contrario all'inserimento nella disposizione legislativa del vincolo al rispetto delle prescrizioni contenute in un accordo tra il Governo e l'ABI, in quanto risulta prioritaria, ai fini della definizione dei contenuti dello schema di decreto in esame, la compatibilità tra le modalità di attuazione della garanzia dello Stato e la dotazione finanziaria del predetto fondo, a cui si è appunto provveduto con l'emanazione del suddetto decreto-legge.

In modo analogo, fa presente la necessità di non procedere all'ulteriore modifica ipotizzata per l'articolo 10, comma 4, del provvedimento in titolo, con la quale si vorrebbe inserire un nuovo comma allo stesso articolo, concernente un'ulteriore compensazione dei costi per le imprese, mediante una riduzione del costo del lavoro. Una disposizione del suddetto tenore, infatti, è già contenuta nell'articolo 8, comma 2, del citato decreto-legge n. 203 del 2005, dove si prevede appunto un esonero parziale dal versamento dei contributi sociali dovuti alla gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, a titolo di compensazione per i datori di lavoro che conferiscono il TFR alla previdenza complementare, indicando altresì la necessaria copertura finanziaria.

Si rimette, infine, alla documentazione già presentata alla Commissione per quanto attiene alle richieste di chiarimento emerse nel corso dell'esame su altri profili finanziari del provvedimento in titolo.

Il sottosegretario BRAMBILLA, nel prendere atto dell'avviso contrario del Rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze su alcune delle ipotesi di modifica prospettate per il provvedimento in esame, si dichiara disponibile a recepire le suddette indicazioni in sede di stesura definitiva del testo, con particolare riguardo alla riformulazione dell'articolo 8, comma 4, nel senso di circoscrivere la platea degli aventi diritto

alle agevolazioni contributive di cui all'articolo 16 esclusivamente ai datori di lavoro.

Il senatore CADDEO (*DS-U*) contesta il metodo utilizzato nel corso dell'esame dello schema di decreto n. 522 dal Governo, che ritiene abbia sistematicamente negato al Parlamento i necessari dati ed informazioni a supporto della discussione, con particolare riguardo agli aspetti finanziari, così che la Commissione bilancio non è stata messa in grado di svolgere adeguatamente il proprio ruolo, nel valutare la congruità della quantificazione degli oneri recati dal provvedimento e della relativa copertura finanziaria, sulle quali permangono infatti molti dubbi. In particolare, con riguardo alla copertura, ricorda che la legge delega n. 243 del 2004 prevedeva espressamente che il decreto legislativo di attuazione fosse adottato solo previo reperimento delle necessarie risorse finanziarie, mentre nella realtà il Governo ha disatteso tale indicazione, imponendo al Parlamento tempi strettissimi per adottare il testo in esame prima della conversione del decreto-legge che reca la copertura. Peraltro, la Commissione bilancio non ha ancora esaminato lo stesso decreto-legge, per cui in definitiva non esiste un provvedimento compiuto che stanzi le necessarie risorse finanziarie.

Evidenzia la gravità di tale situazione, sia in considerazione della enorme rilevanza sociale del provvedimento, volto a definire un necessario sistema di previdenza complementare per i lavoratori italiani, per la cui introduzione anche la sua parte politica si è a lungo battuta, sia in quanto si indebolisce ulteriormente il controllo del Parlamento sull'azione del Governo, secondo un modo di operare ormai ricorrente di questo Esecutivo. D'altra parte, sottolinea come il caso in esame abbia ormai dimostrato il fallimento del meccanismo con cui, mediante il ricorso alle leggi delega, si rinvia il finanziamento di disposizioni legislative a provvedimenti successivi, da emanarsi prima o contestualmente all'adozione dei decreti legislativi di attuazione: oltre ad impedire un adeguato controllo da parte del Parlamento, infatti, tale sistema ha prodotto negli ultimi anni una serie di norme, anche di grande rilevanza ed onerosità, patentemente scoperte dal punto di vista finanziario.

Il senatore PIZZINATO (*DS-U*) si associa alle considerazioni del senatore Caddeo, sottolineando come il Governo abbia sostanzialmente impedito alla Commissione bilancio di valutare adeguatamente i profili finanziari del provvedimento in esame, negando le informazioni ed i dati necessari o fornendoli solo in modo parziale ed incompleto.

Chiede poi uno specifico chiarimento sull'articolo 8, comma 2, del decreto-legge n. 203 del 2005 richiamato dai rappresentanti del Governo, in quanto recante le ulteriori misure compensative a favore dei datori di lavoro che conferiscono il TFR alla previdenza complementare, nonché sulla relativa copertura. Tali misure compensative consistono in un esonero parziale dal versamento dei contributi sociali dovuti alla gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per ciascun lavora-

tore, a valere prioritariamente sui contributi dovuti per assegni familiari, per maternità e per disoccupazione (cosiddetti «oneri impropri»). In proposito rileva che il terzo periodo del citato comma prevede che, qualora il suddetto esonero contributivo spettante ai datori di lavoro non trovi capienza negli oneri impropri, l'importo differenziale dell'esonero è trattenuto dal datore di lavoro sull'ammontare complessivo dei contributi dovuti all'INPS. Tale disposizione, a suo avviso, appare assai grave, in quanto sembra ammettere che vi potrebbero essere errori nella stima delle risorse necessarie per la copertura, per cui si lascia aperta la possibilità, ove queste siano insufficienti a soddisfare le pretese dei datori di lavoro, di ridurre i contributi INPS, sottraendo in tal modo risorse all'Istituto che vedrebbe compromessa la possibilità di raggiungere l'equilibrio economico finanziario e di erogare, in futuro, le pensioni ai lavoratori. Si tratta di una norma di grande portata, in quanto riguarda circa 20 milioni di lavoratori, per cui ritiene opportuno che il Governo chiarisca senza equivoci tale questione.

Il sottosegretario BRAMBILLA precisa che l'esonero contributivo spettante ai datori di lavoro che conferiscono il TFR alla previdenza complementare, ai sensi del citato articolo 8, comma 2, del decreto-legge n. 203 del 2005, deve essere contenuto nel limite massimo delle percentuali indicate, per ciascun anno a decorrere dal 2006 nell'allegata Tabella A. Tali valori (che arrivano, a regime, ad un massimo di 0,28 punti percentuali), in base alle verifiche effettuate, risultano una frazione estremamente ridotta del totale dei contributi dovuti dai datori di lavoro alle gestioni previdenziali e, comunque, sono certamente ricompresi nell'ambito dei cosiddetti oneri impropri. Non si determina pertanto un rischio di contrazione del gettito contributivo dovuto all'INPS tale da compromettere l'equilibrio finanziario dell'ente e la sua capacità di erogare prestazioni previdenziali.

Il senatore PIZZINATO (*DS-U*) si dichiara insoddisfatto dei chiarimenti forniti dal sottosegretario Brambilla e ribadisce la sua contrarietà alla norma di cui al terzo periodo dell'articolo 8, comma 2, del citato decreto-legge n. 203 del 2005, la quale dovrebbe pertanto essere soppressa.

Il presidente AZZOLLINI (*FI*), in qualità di relatore sul provvedimento in esame, osserva che le considerazioni del senatore Pizzinato attingono a profili di merito e riguardano in ogni caso il decreto-legge n. 203 del 2005, che pur evidentemente connesso allo schema n. 522 in esame, presenta tuttavia un *iter* ben distinto, per cui ritiene opportuno inviare le suddette questioni al momento in cui il relativo disegno di legge di conversione (Atto Senato n. 3617) del decreto-legge verrà formalmente iscritto all'ordine del giorno della Commissione in sede consultiva.

Relativamente alle critiche circa la scarsità degli elementi informativi forniti dal Governo, pur rilevando la ristrettezza dei tempi a disposizione per l'espressione del parere, posta l'imminente scadenza del termine per l'esercizio della delega, sottolinea che la Commissione, in particolare nelle ultime settimane, ha comunque ricevuto dal Governo sufficienti chiari-

menti sui profili finanziari del provvedimento, sia dal competente Ministero per il lavoro e le politiche sociali che da quello dell'economia e delle finanze. In particolare, appare a suo avviso dimostrata l'adeguata copertura delle disposizioni introdotte dallo schema in esame che anzi, almeno fino al 2013, sembrerebbe addirittura sovrabbondante. Per tali ragioni, sulla base degli elementi informativi acquisiti e delle considerazioni svolte nel dibattito, ritiene di poter formulare per la successiva seduta una proposta di parere sullo schema, da sottoporre al vaglio alla Commissione, e propone pertanto di rinviare il seguito dell'esame.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente ed il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA ODIERNA SEDUTA NOTTURNA DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il PRESIDENTE avverte che l'odierna seduta notturna della Sottocommissione per i pareri, già convocata alle ore 20,45, non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 21,50.

ISTRUZIONE (7^a)

MARTEDÌ 4 OTTOBRE 2005

430^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ASCIUTTI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Valentina Aprea.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(3584) *Ratifica ed esecuzione del Trattato di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea, con Protocollo e allegati, Atto di adesione ed allegati, Atto finale e dichiarazioni e scambio di Lettere, fatto a Lussemburgo il 25 aprile 2005*

(Parere alla 3^a Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore BEVILACQUA (AN), il quale sottolinea anzitutto che il Trattato di adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea è di indiscutibile portata storica, con rilevantisime implicazioni culturali e politiche oltre che economiche. Esso completerà infatti il processo di allargamento dell'Unione europea, che ha riguardato da ultimo la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, le Repubbliche baltiche, la Slovenia, l'Ungheria, la Polonia, Cipro e Malta.

Al riguardo, il relatore ricorda che tale percorso di integrazione si era avviato sin dal giugno 1993, a seguito delle determinazioni adottate dal Consiglio europeo di Copenhagen, in cui vennero – fra l'altro – definiti i criteri che i Paesi candidati avrebbero dovuto rispettare, quali la presenza di istituzioni democratiche, la tutela delle minoranze e dei diritti umani e più in generale la condivisione degli obiettivi europei.

Entrando nel merito, egli segnala che le condizioni di ammissione e gli adattamenti che ne derivano sono inseriti in due protocolli recati in allegato al Trattato e che ne costituiscono parte integrante.

Nello specifico, il primo – che detta condizioni e modalità di adesione alla Costituzione europea – si applicherà nell'ipotesi, al momento

assai remota, che quest'ultima entri in vigore il 1° gennaio 2007; il secondo, riferito a condizioni e modalità di adesione ai Trattati vigenti, si applicherà sino a quando non entrerà in vigore la Costituzione europea. Salvo minori differenze, i protocolli contengono disposizioni del tutto analoghe.

Con specifico riferimento agli ambiti di competenza della Commissione, il relatore rileva che per gli Stati che aderiranno all'Unione europea troveranno da subito applicazione le disposizioni dei Trattati europei riferite sia ai settori dell'istruzione e della cultura (in ordine ai quali l'Unione europea svolge azioni di sostegno, coordinamento e completamento rispetto alle politiche dei singoli Stati membri), sia ai settori della ricerca e dello sviluppo tecnologico (che afferiscono invece alla competenza concorrente).

Inoltre, nei medesimi ambiti gli Stati aderenti saranno tenuti a rispettare l'*acquis* comunitario, ovvero l'insieme di diritti e obblighi, costituito da principi, obiettivi politici, norme adottate in attuazione dei trattati, giurisprudenza della Corte di giustizia, trattati internazionali conclusi dall'Unione nei medesimi settori.

Avviandosi a concludere, il relatore tiene a precisare che l'allargamento dell'Unione risulterà senz'altro decisivo per contribuire anche al rafforzamento delle radici culturali europee, che rappresenta il presupposto indispensabile per un'effettiva unità del continente. Sarà tuttavia a suo avviso necessario riporre sin d'ora particolare attenzione affinché il positivo ampliamento non determini un indebolimento istituzionale e un minor sforzo nel perseguimento dell'obiettivo strategico di rafforzare gli investimenti in ricerca e sviluppo definito dal Consiglio europeo di Lisbona.

In considerazione delle condivisibili finalità del provvedimento, il relatore auspica infine l'espressione di un convinto parere favorevole.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(137) **TURRONI.** – *Norme per la tutela e la valorizzazione del territorio predappiese*

(3436) **BALBONI ed altri.** – *Norme per la tutela e la valorizzazione del territorio predappiese*

(Parere alla 13^a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Riferisce il senatore BEVILACQUA (AN) sottolineando che gli atti in titolo sono diretti a promuovere iniziative a favore del territorio del comune di Predappio (invero il disegno di legge n. 137 si estende anche alla collina di Rocca delle Caminate, presso il comune di Meldola), che, oltre ad aver dato i natali a Benito Mussolini, costituisce un'area di rilevante interesse storico-culturale.

Con particolare riferimento al disegno di legge n. 3436, presentato dai senatori Balboni ed altri, esso demanda allo Stato, d'intesa con la regione Emilia Romagna, l'adozione di misure a tutela di beni di interesse culturale (articolo 1, comma 2, lettera a)), la promozione di progetti di ri-

cerca e di recupero, nonché la divulgazione delle conoscenze relative al patrimonio predappiese (lettera *b*)). Inoltre, lo Stato è chiamato a favorire iniziative di turismo culturale, di adeguamento delle infrastrutture turistiche (lettera *c*)), nonché di riqualificazione dello spazio pubblico e di valorizzazione del tessuto sociale (lettera *d*)).

L'effettivo perseguimento delle finalità recate alle lettere *c*) e *d*) è attribuito alla regione, nonché al comune di Predappio, i quali sono tenuti ad adottare progetti integrati di tutela, recupero e valorizzazione (articolo 2). Si tratta di una scelta a suo avviso condivisibile, atteso che il nuovo titolo V della Costituzione inserisce la valorizzazione di beni culturali fra le materie concorrenti.

In proposito, il senatore giudica tuttavia opportuno che anche le iniziative riferite alla divulgazione delle conoscenze, recate all'articolo 1, comma 2, lettera *b*), vengano demandate agli enti territoriali, atteso che anche in questo caso si tratta di materia afferente la valorizzazione di beni culturali.

Quanto alla copertura finanziaria, essa è pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.

Relativamente al disegno di legge n. 137, di iniziativa del senatore Turroni, prosegue il relatore, esso prevede uno stanziamento pari a 10 milioni di euro (2,5 milioni per il 2006 e il 2007, nonché 5 milioni per il 2008) direttamente a favore della regione Emilia Romagna. In particolare, la regione – sulla base di un apposito programma di intervento – procede a finanziare progetti finalizzati, fra l'altro, alla salvaguardia di beni di interesse archeologico, storico e artistico, alla fruizione, nonché alla realizzazione di opere di restauro e di risanamento di edifici di proprietà degli enti locali coinvolti.

Oltre a dette finalità, almeno in parte analoghe rispetto a quelle recate dal disegno di legge n. 3436, il relatore osserva che il disegno di legge n. 137 si distingue prevedendo anche di destinare una quota del finanziamento all'acquisto di beni immobili da parte degli enti territoriali.

La ripartizione del finanziamento a favore di detti progetti avviene infine sulla base di una specifica graduatoria, che la regione adotta sulla base di un apposito regolamento regionale.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente: «Definizione delle norme generali in materia di formazione degli insegnanti, ai fini dell'accesso all'insegnamento» (n. 530)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, 5 e 7 della legge 28 marzo 2003, n. 53. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta notturna del 28 settembre scorso, nel corso della quale il presidente relatore ASCIUTTI (*FI*) ricorda che si era conclusa la discussione generale.

Intervenendo in sede di replica, illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni (allegato al presente resoconto).

Per dichiarazioni di voto ha la parola il VALDITARA (*AN*), il quale chiede chiarimenti in ordine alla portata dell'osservazione n. 5) recata nello schema di parere testé illustrato, giudicando inaccettabile che si prevedano percorsi privilegiati nei confronti dei docenti abilitati presso le SSIS rispetto agli altri docenti precari. Nel ritenere infatti che ciò aggraverebbe inopportuna la conflittualità fra docenti precari, egli sollecita l'inserimento di un esplicito invito al Governo a subordinare la messa a regime della riforma al completamento del piano di assunzioni degli insegnanti inseriti nella graduatoria permanente.

Per dichiarazione di voto contrario sullo schema di parere illustrato dal Presidente relatore, interviene la senatrice SOLIANI (*Mar-DL-U*), la quale illustra una proposta di segno opposto presentata assieme alla senatrice Acciarini e ai senatori Cortiana e Betta. In essa, la senatrice dichiara di aver recepito i principali rilievi critici già evidenziati nel corso della discussione generale.

In particolare, ella stigmatizza che l'atto in titolo sia stato trasmesso con ritardo alle Camere e che l'esame giunga in prossimità della scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega dalla legge n. 53 del 2003. In questo modo, prosegue la senatrice, viene impedito alla Commissione di svolgere un esame approfondito su una tematica così rilevante quale la definizione del profilo formativo degli insegnanti, nonché delle procedure di reclutamento.

Né va dimenticato, ella prosegue, che la maggioranza continua a ricorrere a sostituzioni estemporanee dei membri della Commissione, sicché viene a mancare un effettivo contributo da parte dei senatori competenti.

Ella coglie poi l'occasione per esprimere dissenso nei confronti delle affermazioni del senatore Valditara riferite agli abilitati mediante le SSIS ed i corsi di scienze della formazione primaria, che del resto testimonia la mancanza di scelte condivise all'interno della maggioranza, evidente conseguenza del quadro concitato nel quale si svolgono i lavori parlamentari. Di contro, la senatrice giudica necessario dare soluzione alla questione dell'inserimento di detti docenti abilitati.

Più in generale, ella ribadisce l'orientamento contrario nei confronti dello schema di decreto che, del resto, si pone in linea con la visione modesta e priva di ambizioni della legge delega, che non risponde alla domanda culturale e formativa del Paese e non riconosce agli insegnanti il ruolo che meriterebbero dal punto di vista sociale.

Quanto allo schema di parere del Presidente relatore, ella lamenta che esso non tenga adeguatamente in considerazione il parere contrario reso dalla Conferenza unificata e, dunque, il nuovo titolo V della Costituzione che, come affermato dalla Corte costituzionale (da ultimo con la sentenza n. 50 del 2005), negli ambiti che coinvolgono un «intreccio» di competenze, richiede il rispetto del principio di leale collaborazione. In partico-

lare, la senatrice – richiamandosi al citato parere della Conferenza unificata – deplora che l'atto in titolo, da un lato, non affronta il sistema dell'educazione professionale in maniera omogenea e, dall'altro, prefigura un eccesso di delega.

Quanto al primo aspetto, ella stigmatizza che nello schema di decreto legislativo manchi ogni riferimento alla formazione degli insegnanti riferita ai percorsi di istruzione e formazione professionale, che pone al rischio l'unità del profilo docente e il suo profilo nazionale.

Quanto al secondo, ella fa presente che la legge n. 53 non recava disposizioni in materia di reclutamento e paventa pertanto il rischio che l'eccesso di delega possa dar luogo a impugnative.

Né va dimenticato, prosegue la senatrice, il parere espresso dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione, che ha rilevato l'assenza di un piano di stabilizzazione del personale docente corrispondente ad una effettiva analisi del fabbisogno formativo del Paese.

Inoltre, ella critica, lo schema invade gli ambiti propri della contrattazione sindacale e non tiene conto dei grandi profili democratici e culturali di una scuola che intenda posizionarsi all'interno di una visione europea assicurando ai docenti una formazione adeguata al contesto internazionale. Quanto a quest'ultimo aspetto, ella deplora in particolare la mancata considerazione dei bisogni formativi connessi alla scolarizzazione degli immigrati e alla realtà del pluralismo culturale e religioso.

Avviandosi a concludere, la senatrice stigmatizza altresì l'indeterminatezza delle disposizioni recate all'articolo 6, atteso che esse non chiariscono a chi competa il compito di progettare l'ordinamento didattico.

Infine, ella giudica il provvedimento carente anche sotto il profilo della formazione degli insegnanti al sostegno e all'integrazione delle disabilità.

Per dichiarazione contraria sullo schema di parere illustrato dal Presidente relatore, ha la parola la senatrice ACCIARINI (*DS-U*), la quale ritiene che l'atto in titolo, unitamente all'atto del Governo n. 535, in materia di riordino del secondo ciclo di istruzione (di cui la Commissione ha inopinatamente già concluso l'esame), delineino un intervento complessivo omogeneo, quanto censurabile, nel settore della scuola.

In primo luogo, ella stigmatizza il mancato rispetto di taluni principi e criteri direttivi recati nella legge n. 53 del 2003 (fra cui ad esempio la disciplina del valore abilitante dell'esame conclusivo del corso di laurea), paventando il rischio di un ampio contenzioso.

Quanto al rapporto fra Stato e regioni, il provvedimento viola a suo avviso i canoni della leale collaborazione, invece riconosciuti dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 50 del 2005. Al riguardo, ella ritiene inaccettabile che si ignorino gli orientamenti delle regioni in un campo così delicato quale quello della formazione e del reclutamento degli insegnanti, così come del resto è stato fatto in materia di riordino del secondo ciclo.

Occorre infatti ricordare, ella prosegue, che nel corso dell'esame in Commissione del citato atto del Governo n. 535 il Governo ha sostenuto

una riformulazione del parere illustrato dal Presidente relatore diretta ad inserire un esplicito riferimento alla possibilità di avviare le sperimentazioni sin dal prossimo anno, non tenendo così conto degli impegni precedentemente assunti dal Ministro in sede di Conferenza unificata. In proposito, la senatrice chiede al Presidente di sollecitare il Ministro ad intervenire ai lavori della Commissione per motivare le ragioni di un comportamento così ondivago.

Relativamente alla distinzione fra i due dei canali in cui si articola il secondo ciclo di istruzione, in riferimento ai quali ella ribadisce il proprio orientamento contrario, stigmatizza che il provvedimento non assicura affatto pari dignità. In particolare, ciò risulta palese proprio con riferimento al tema centrale della formazione degli insegnanti, che non è disciplinata in modo omogeneo.

Lamenta altresì la presenza di talune incongruenze nel testo, come ad esempio quella fra la lettera *c*) del comma 2 dell'articolo 4, in cui le attività didattiche di laboratorio sono richiamate con riferimento allo svolgimento di tirocinio, e la lettera *e*) della medesima norma, che non fa alcun riferimento a dette attività in tema di attribuzione dei crediti.

Nello stigmatizzare la mancata individuazione del soggetto competente a progettare l'ordinamento didattico (che a suo avviso dovrebbe essere il centro di ateneo o di interateneo), l'inadeguatezza delle risorse finanziarie, nonché le difficoltà di attuazione, ella critica conclusivamente il riferimento, recato nell'osservazione n. 1) dello schema di parere presentato dal Presidente relatore, alla maggiorazione del 30 per cento rispetto al fabbisogno delle scuole statali, atteso che non si evince su quali basi essa è definita.

Per dichiarazione di voto favorevole ha la parola il senatore FAVARO (*FI*), il quale esprime anzitutto compiacimento per l'osservazione n. 6), recata nello schema di parere testé illustrato, diretta a chiarire che le tasse poste a carico degli aspiranti costituiscono solo una parziale copertura rispetto al costo complessivo dei corsi di laurea abilitanti.

Inoltre, quanto all'osservazione n. 1), egli condivide il suggerimento di incrementare la maggiorazione recata all'articolo 3, comma 2, sino al 30 per cento rispetto al fabbisogno delle scuole statali.

Ciò premesso, il senatore chiede di integrare detta osservazione, invitando il Governo a valutare l'opportunità di tenere distinte la fase abilitante da quella del reclutamento, istituendo albi professionali regionali degli abilitati, da cui le istituzioni del sistema nazionale di istruzione possano attingere ai fini del reclutamento. A tale scopo, si potrebbero prevedere, limitatamente alle istituzioni scolastiche autonome statali, fasi selettive mediante concorsi di istituto riservati agli iscritti all'Albo regionale degli abilitati.

Infine, il senatore suggerisce di riformulare l'osservazione n. 5), atteso che sarebbe a suo avviso opportuno invitare il Governo ad individuare una soluzione non solo per i docenti abilitati presso le Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario e i corsi di scienza della

formazione primaria, ma – più in generale – di tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie permanenti. Al fine di riconoscere le legittime aspettative anche dei cosiddetti precari «storici», il senatore auspica conclusivamente che il Governo attribuisca priorità all'assorbimento del fenomeno del precariato.

Il senatore TESSITORE (*DS-U*), in dissenso radicale sia dallo schema di parere illustrato dal Presidente relatore che da quello presentato dai Gruppi di opposizione, dichiara che non parteciperà alla votazione.

Il dissenso, chiarisce, è legato in primo luogo a ragioni di costituzionalità. Non solo infatti l'attribuzione del valore abilitante alla laurea magistrale per l'insegnamento determina una sperequazione con le altre lauree, cui generalmente fa seguito un esame di Stato distinto, ma la disciplina dell'accesso alla professione docente contrasta con le norme generali di rango costituzionale sull'accesso alla pubblica amministrazione.

Inoltre, ritiene che il contrasto con le regioni non possa essere superato con il mero stralcio delle norme contestate.

Il dissenso, prosegue il senatore Tessitore, investe peraltro anche il merito del provvedimento, a suo avviso ispirato a un panpedagogismo che egli giudica del tutto privo di dignità teorica. Già nel corso dell'esame della legge di riforma scolastica (indi divenuta la legge n. 53 del 2003) fu del resto approvato un ordine del giorno che sollecitava a porre particolare attenzione ad evitare un parallelismo troppo drastico fra aspetti metodologici e aspetti disciplinari della formazione.

Né la soluzione a suo tempo individuata attraverso le Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario risolveva a suo giudizio le difficoltà summenzionate. Al contrario, egli ritiene preferibili interventi di carattere metodologico collegati alla struttura disciplinare della formazione.

L'impostazione del provvedimento, che ancora una volta privilegia l'architettura formale rispetto ai contenuti sostanziali, risulta pertanto a suo avviso obsoleta e idonea solo ad aumentare i disagi della scuola italiana. In tal senso, essa non può quindi in alcun modo essere condivisa.

Il senatore CORTIANA (*Verdi-Un*) prende atto dell'orientamento manifestato dal senatore Valditara, che egli ritiene inadeguato alla sfida cui la scuola italiana deve corrispondere.

Giudica inoltre limitativa la natura disciplinare della formazione prefigurata dall'atto in titolo, che non tiene nella giusta considerazione l'esigenza di «insegnare ai docenti ad insegnare».

Lamenta altresì il conflitto con le competenze regionali, oltre che la mortificazione del ruolo parlamentare testimoniata dall'accelerazione imposta alla discussione del provvedimento, che esautorava la Commissione dalla possibilità di condurre i dovuti approfondimenti.

Dichiara pertanto un convinto voto contrario sullo schema di parere del Presidente relatore.

Anche il senatore BETTA (*Aut*) preannuncia il voto contrario, criticando in particolare la scelta di estendere i contenuti dell'atto in titolo ai temi del reclutamento benché la legge n. 53 recasse una delega limitata ai profili della formazione, come del resto rilevato anche nel *dossier* del Servizio studi del Senato.

Deplora altresì che la Commissione non possa esaminare anche i profili di copertura finanziaria del provvedimento, oggetto di distinto parere della Commissione bilancio al Governo.

Il senatore MODICA (*DS-U*) dichiara a sua volta il voto contrario sullo schema di parere del Presidente relatore, illustrando nel contempo una proposta di segno opposto, pubblicata in allegato al presente resoconto.

Al fine di predisporre una riformulazione dello schema di parere già illustrato, il presidente relatore ASCIUTTI (*FI*) sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 16.15, è ripresa alle ore 16,20.

Il presidente relatore ASCIUTTI (*FI*) dà lettura dello schema di parere come riformulato (pubblicato in allegato al presente resoconto).

Indi, constatata l'assenza del numero legale prescritto dall'articolo 30, comma 2, del Regolamento, apprezzate le circostanze, rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 16,30.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO N. 530

«La Commissione, esaminato, ai sensi degli articoli 1, 5 e 7 della legge 28 marzo 2003, n. 53, lo schema di decreto legislativo in titolo,

premesso che:

 sul testo approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri lo scorso 25 febbraio, la Conferenza unificata Stato-Regioni-città e autonomie locali, ha espresso, da un lato, la mancata intesa con riferimento all'articolo 2, comma 5 (che conferiva alle Regioni la possibilità di avvalersi, per l'accesso all'insegnamento nei percorsi di istruzione e formazione professionale, del canale formativo previsto) e, dall'altro, un parere contrario sul resto dell'articolato;

 al fine di assicurare maggiore speditezza all'*iter* approvativo dello schema di decreto, il Governo ha pertanto ritenuto opportuno procedere allo stralcio del richiamato articolo 2, comma 5, che non compare quindi nella formulazione trasmessa alle Camere;

 valutate positivamente le finalità del provvedimento che, nel dare attuazione all'articolo 5 della legge n. 53 del 2003, è diretto:

 a definire un qualificato *iter* formativo per la professione di docente scolastico;

 ad istituire un collegamento diretto tra formazione ed effettiva disponibilità di posti per l'immissione in ruolo, senz'altro opportuno anche al fine di non ingenerare inutili aspettative, destinate ad alimentare il fenomeno del precariato;

 considerato che il decreto legislativo potrebbe essere l'occasione per affrontare anche la questione dell'inserimento dei docenti abilitati presso le Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario ed i corsi di scienze della formazione primaria, che sono già in possesso di una valida formazione universitaria;

 espresso altresì apprezzamento per la disciplina del reclutamento, che prevede una procedura innovativa per la copertura dei posti riservati alla modalità concorsuale, ai sensi dell'articolo 399, comma 1, del decreto legislativo n. 297 del 1994 (testo unico delle disposizioni in materia di istruzione) ed in particolare per la circostanza che:

 l'accesso all'insegnamento è subordinato al conseguimento del diploma di laurea magistrale (avente valore abilitante) presso le università (o del diploma di secondo livello presso le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica), a cui gli aspiranti sono ammessi previo superamento di specifiche prove dirette ad accertare le competenze richieste per la professione docente;

 si prevede un esame di Stato a conclusione del percorso formativo che – se superato – consente agli aspiranti l'ammissione ad un anno di

applicazione presso un'istituzione scolastica, mediante la stipula di un contratto di inserimento formativo al lavoro;

solo successivamente, in esito alla valutazione favorevole da parte dell'istituto scolastico, viene prevista la stipula del contratto a tempo indeterminato;

rilevato che:

il numero dei posti da coprire definito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cadenza triennale sulla base della programmazione dei posti vacanti nel territorio nazionale, non tiene conto del fabbisogno delle scuole paritarie;

il Ministro dell'istruzione è chiamato a ripartire tra le università e le istituzioni di alta formazione un numero di posti pari a quelli che si intendono coprire in ogni regione, maggiorato del 10 per cento,

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni.

1) Si invita il Governo a tener presente, in sede di programmazione del numero dei posti da coprire, anche il fabbisogno delle scuole paritarie, tanto più che esse – come è noto – sono tenute ad utilizzare docenti abilitati e che a seguito della riduzione del numero dei precari conseguente alle immissioni in ruolo autorizzate dal Governo incontrano sempre maggiori difficoltà a coprire i posti. A tal fine, potrebbe essere opportuno stabilire che la maggiorazione di cui all'articolo 3, comma 2, rispetto al fabbisogno delle scuole statali sia pari al 30 per cento.

2) Si segnala l'esigenza di riformulare l'articolo 3, comma 4, lettera a), laddove non si richiama la maggiorazione di cui all'articolo 3, comma 2.

3) Relativamente alla definizione dei crediti, si sollecita l'Esecutivo ad una differenziazione dei crediti a seconda dell'ordine di scuola considerato, atteso che la limitazione del 25 per cento, recata all'articolo 4, potrebbe non essere adeguata con riguardo agli insegnanti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria.

4) Quanto alla definizione delle graduatorie a conclusione del percorso di laurea magistrale (o del percorso accademico di secondo livello), si invita a tener conto anche dei titoli posseduti dagli aspiranti, con particolare riferimento alle pubblicazioni scientifiche.

5) Si suggerisce al Governo di inserire fra le disposizioni transitorie apposite norme dirette a dare soluzione alla questione dell'inserimento dei docenti abilitati presso le Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario ed i corsi di scienze della formazione primaria, che sono già in possesso di una valida formazione universitaria.

6) Si invita l'Esecutivo a meglio specificare che le tasse poste a carico degli aspiranti costituiscono una parziale copertura dell'intero costo dei corsi di laurea abilitanti, analogamente a tutti gli altri corsi di laurea magistrali.

7) Sarebbe preferibile sostituire, all'articolo 5, la dizione "contratto di inserimento formativo" con quella "contratto di formazione lavoro"».

**SCHEMA DI PARERE PRESENTATO
DAL SENATORE MODICA SULL'ATTO N. 530**

«La Commissione VII del Senato, esaminato lo schema di decreto legislativo in attuazione della legge n. 53 del 2003, atto n. 530,

considerato che:

a) l'articolo 5 della legge delega n. 53 del 2003, al comma 1, lettere *e*), *f*) e *g*), dispone l'istituzione di apposite strutture di ateneo o interateneo per la formazione degli insegnanti con i compiti della gestione dei corsi di laurea specialistica per la formazione iniziale dei docenti scolastici, nonché dei tirocini, dei rapporti con le istituzioni scolastiche, dei centri di eccellenza per la formazione permanente degli insegnanti, della formazione in servizio degli insegnanti interessati ad assumere funzioni di supporto, di tutorato e di coordinamento delle attività educative, didattiche e gestionali;

b) l'articolo 6 dello schema di decreto in esame attribuisce ai centri di ateneo o interateneo per la formazione degli insegnanti una serie di compiti ma non quello previsto dalla legge delega della gestione dei corsi di laurea specialistica per la formazione iniziale degli insegnanti;

c) l'articolo 7 dello schema di decreto in esame attribuisce ai centri di ateneo per la formazione degli insegnanti il compito di promuovere iniziative di eccellenza per la formazione quando invece la legge delega, all'articolo 5, comma 1, lettera *f*), dispone che i centri di ateneo promuovano e governino i centri di eccellenza per la formazione permanente;

esprime parere negativo sullo schema di decreto all'esame della Commissione in attesa che il Governo modifichi il testo nelle parti in cui si riscontra una difformità con la delega ricevuta dal Parlamento».

**SCHEMA DI PARERE PRESENTATO DAI SENATORI
SOLIANI, ACCIARINI, CORTIANA e BETTA
SULL'ATTO N. 530**

«La 7^a Commissione del Senato,

riunita in sede consultiva per esprimere il parere sullo schema di decreto legislativo recante la definizione delle nonne generali in materia di fondazione degli insegnanti, ai fini dell'accesso all'insegnamento, ai sensi dell'articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53,

premesso che:

lo schema di decreto delegato in esame, valutato nel suo complesso, non appare adeguato a corrispondere alle esigenze della scuola italiana sotto il delicato profilo della fondazione degli insegnanti, e presenta anche alcuni manifesti vizi di legittimità formale e sostanziale che espongono il provvedimento alla censura di incostituzionalità;

considerato che:

lo schema di decreto legislativo in esame viene presentato alle Camere per il parere alla scadenza del termine per l'esercizio della delega, impedendo un esame approfondito in sede parlamentare e mortificando pertanto – secondo una prassi non inusuale in questa legislatura – il ruolo delle Commissioni parlamentari;

a differenza di simili esautoramenti delle Commissioni avvenuti in altre occasioni con riferimenti a procedimenti legislativi, va qui sottolineato come, in questo caso, al parere della Commissione non seguirà alcun esame da parte dell'Assemblea e che quindi l'impossibilità di condurre un lavoro minimamente serio di approfondimento dell'ampio e complesso provvedimento si traduce in una secca umiliazione del Parlamento *tout court*;

lo schema di decreto legislativo in esame rappresenta, come in una sintesi, gli errori e l'inadeguatezza dell'intera legge n. 53 del 2003, e riflette l'idea di questo Governo di un sistema scolastico modesto e senza ambizioni;

lo schema di decreto legislativo inoltre investe aspetti centrali dei rapporti tra Stato, Regioni ed autonomie locali comunali e provinciali, evidenziati dalla presenza nell'articolo 117 della Costituzione di una pluralità di titoli di intervento, sia da parte dello Stato che delle Regioni, e non potendo si prescindere, ai sensi dell'articolo 118 Cost., dal coinvolgimento di Comuni e Province nella concreta assicurazione, in via amministrativa, del servizio essenziale dell'istruzione;

l'intersezione di materie di competenza statale e regionale è testimoniata dalla giurisprudenza della Corte costituzionale che in più occasioni ha evidenziato come in presenza di un "intreccio di competenze" il ricorso ai canoni della leale collaborazione si imponga agli enti titolari di poteri di intervento (per affermazioni che investono la materia dell'istruzione, cfr. la sentenza n. 50 del 2005);

la stessa Conferenza Unificata nella seduta del 28 luglio 2005 ha espresso parere negativo sul provvedimento in esame sottolineando in particolare che il provvedimento «non affronta il sistema dell'educazione professionale in maniera omogenea» e ha posto il problema dell'eccesso di delega del decreto legislativo, in quanto collega direttamente il percorso formativo ad una procedura concorsuale per l'accesso all'insegnamento;

la Conferenza inoltre ha espresso il proprio parere negativo sullo schema di decreto legislativo nonché la mancata intesa in ordine all'articolo 2, comma 5, del medesimo schema, relativo alla possibilità, per le Regioni, di utilizzare – per l'accesso all'insegnamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale – il canale formativo previsto dallo schema stesso, con l'impegno politico da parte del MIUR di proporre lo stralcio del citato articolo 2, comma 5, nella seduta del Consiglio dei ministri che avrebbe esaminato il provvedimento;

l'intesa della Conferenza Unificata sarebbe stata necessaria anche in relazione all'articolo 4, comma II, all'articolo 6, comma 1 nonché all'articolo 7, comma 2 relativi tutti al sistema dell'istruzione e della formazione professionale e alle istituzioni di istruzione e di formazione;

in definitiva, l'impianto complessivo del provvedimento configura la sostanziale violazione del principio a riguardo all'assetto delle competenze prefigurato dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, la distribuzione del personale docente tra le istituzioni scolastiche autonome "è compito del quale le Regioni non possono essere private";

la dualità del sistema di istruzione, in queste condizioni, può prefigurare anche una dualità nel profilo degli insegnanti, mettendo a rischio l'unicità della funzione docente e il suo profilo nazionale;

sullo schema di decreto ha espresso riserve il CNPI, in particolare in relazione all'assenza preliminare di un piano di stabilizzazione del personale docente corrispondente a un adeguato piano dell'offerta formativa in relazione all'intero fabbisogno formativo del Paese;

a questo riguardo, lo schema di decreto invade ambiti che non gli sono propri, e che sono invece riservati alla contrattazione sindacale, come per esempio l'immissione in ruolo;

manca ogni considerazione degli insegnanti e del ruolo che essi rivestono nella società, e ogni riferimento al riconoscimento sociale della loro indispensabile funzione educativa nel contesto di un sistema nazionale di istruzione fondato sui principi di promozione della cultura (art. 9 e 34 Cost.) e di rimozione delle diseguaglianze nelle condizioni di parità (art. 3, comma 2, Cost.), principi di carattere fondamentale dell'ordinamento repubblicano;

lo schema di decreto non tiene conto della realtà costituzionale dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, né del valore del loro inserimento nel territorio, di cui invece si deve tener conto nella formazione degli insegnanti, il cui ruolo è essenziale nella formazione alla democrazia, anche attraverso l'esercizio della loro funzione nel sistema istituzionale del Paese e per l'educazione alla cittadinanza che è parte integrante della loro professionalità;

non vi è cenno, nello schema di decreto, di una formazione dei docenti in una prospettiva europea, ponendo la Scuola italiana fuori dal dibattito nazionale e internazionale;

lo schema di decreto in esame non è adeguato ai bisogni formativi nuovi della società italiana, né tiene conto dei bisogni correlati alla scolarizzazione degli immigrati e alla realtà del pluralismo culturale e religioso, che devono necessariamente fare parte della formazione dei docenti;

limitativa e arretrata appare la sostanziale formazione disciplinaria, che relega ai margini le scienze dell'educazione, in presenza di bisogni educativi impellenti nei ragazzi e negli adolescenti di oggi;

l'affidamento sostanziale alla sola università della formazione dei docenti e l'inadeguata integrazione con la Scuola, anche attraverso la piena valorizzazione e stabilizzazione del ruolo dei supervisori, costituisce un limite strutturale del decreto;

non è individuato con chiarezza il soggetto a cui spetta il compito di progettare l'ordinamento didattico; il compito dovrebbe essere affidato al centro di ateneo o di interateneo;

la percentuale dei crediti previsti dalla lettera e) del comma 1 dell'articolo 4 non considera le attività didattiche previste dalla lettera c) dello stesso comma;

l'assenza di risorse alle Università e la previsione che i costi dei corsi universitari siano interamente a carico dei corsisti discrimina e lede il principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione nonché il diritto allo studio sancito dall'articolo 34 della Costituzione;

l'esclusione delle scuole paritarie del tirocinio previsto dallo schema di decreto non corrisponde allo spirito e alla lettera della legge n. 62 del 2000;

lo schema di decreto è inadeguato anche ad affrontare la formazione dei docenti in materia di integrazione scolastica dei disabili, non solo con riferimento agli insegnanti di sostegno, ma a tutti gli insegnanti;

la fase transitoria prevista dal decreto non tiene conto della necessità di offrire spazi adeguati ai docenti laureati delle facoltà di Scienze della formazione primaria, e agli specializzati dalle SSIS;

tutto ciò considerato e segnalato, la Commissione esprime

parere negativo sullo schema di decreto legislativo in esame».

NUOVO SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO N. 530

La Commissione, esaminato, ai sensi degli articoli 1, 5 e 7 della legge 28 marzo 2003, n. 53, lo schema di decreto legislativo in titolo,

premessò che:

sul testo approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri lo scorso 25 febbraio, la Conferenza unificata Stato-Regioni-città e autonomie locali, ha espresso, da un lato, la mancata intesa con riferimento all'articolo 2, comma 5 (che conferiva alle Regioni la possibilità di avvalersi, per l'accesso all'insegnamento nei percorsi di istruzione e formazione professionale, del canale formativo previsto) e, dall'altro, un parere contrario sul resto dell'articolato;

al fine di assicurare maggiore speditezza all'*iter* approvativo dello schema di decreto, il Governo ha pertanto ritenuto opportuno procedere allo stralcio del richiamato articolo 2, comma 5, che non compare quindi nella formulazione trasmessa alle Camere;

valutate positivamente le finalità del provvedimento che, nel dare attuazione all'articolo 5 della legge n. 53 del 2003, è diretto:

a definire un qualificato *iter* formativo per la professione di docente scolastico;

ad istituire un collegamento diretto tra formazione ed effettiva disponibilità di posti per l'immissione in ruolo, senz'altro opportuno anche al fine di non ingenerare inutili aspettative, destinate ad alimentare il fenomeno del precariato;

considerato che il decreto legislativo potrebbe essere l'occasione per affrontare anche la questione dell'inserimento dei docenti abilitati presso le Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario ed i corsi di scienze della formazione primaria, che sono già in possesso di una valida formazione universitaria

espresso altresì apprezzamento per la disciplina del reclutamento, che prevede una procedura innovativa per la copertura dei posti riservati alla modalità concorsuale, ai sensi dell'articolo 399, comma 1, del decreto legislativo n. 297 del 1994 (testo unico delle disposizioni in materia di istruzione) ed in particolare per la circostanza che:

l'accesso all'insegnamento è subordinato al conseguimento del diploma di laurea magistrale (avente valore abilitante) presso le università (o del diploma di secondo livello presso le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica), a cui gli aspiranti sono ammessi previo su-

peramento di specifiche prove dirette ad accertare le competenze richieste per la professione docente;

si prevede un esame di Stato a conclusione del percorso formativo che – se superato – consente agli aspiranti l'ammissione ad un anno di applicazione presso un'istituzione scolastica, mediante la stipula di un contratto di inserimento formativo al lavoro;

solo successivamente, in esito alla valutazione favorevole da parte dell'istituto scolastico, viene prevista la stipula del contratto a tempo indeterminato;

rilevato che:

il numero dei posti da coprire definito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cadenza triennale sulla base della programmazione dei posti vacanti nel territorio nazionale, non tiene conto del fabbisogno delle scuole paritarie;

il Ministro dell'istruzione è chiamato a ripartire tra le università e le istituzioni di alta formazione un numero di posti pari a quelli che si intendono coprire in ogni regione, maggiorato del 10 per cento,

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni.

1) Si invita il Governo a tener presente, in sede di programmazione del numero dei posti da coprire, anche il fabbisogno delle scuole paritarie, tanto più che esse – come è noto – sono tenute ad utilizzare docenti abilitati e che, a seguito della riduzione del numero dei precari conseguente alle immissioni in ruolo autorizzate dal Governo, incontrano sempre maggiori difficoltà a coprire i posti. A tal fine, potrebbe essere opportuno stabilire che la maggiorazione di cui all'articolo 3, comma 2, rispetto al fabbisogno delle scuole statali sia pari al 30 per cento.

2) Si invita il Governo a considerare l'opportunità di tenere distinte la fase abilitante da quella del reclutamento, istituendo albi professionali regionali degli abilitati, da cui tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione di cui alla legge n. 62 del 2000 possano attingere ai fini del reclutamento. A tale scopo si invita il Governo a considerare l'opportunità di prevedere, limitatamente alle istituzioni scolastiche autonome statali, fasi selettive mediante concorsi di istituto riservate agli iscritti agli albi regionali.

3) Si segnala l'esigenza di riformulare l'articolo 3, comma 4, lettera a), laddove non si richiama la maggiorazione di cui all'articolo 3, comma 2.

4) Relativamente alla definizione dei crediti, si sollecita l'Esecutivo ad una differenziazione dei crediti a seconda dell'ordine di scuola considerato, atteso che la limitazione del 25 per cento, recata all'articolo 4, potrebbe non essere adeguata con riguardo agli insegnanti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria.

5) Quanto alla definizione delle graduatorie a conclusione del percorso di laurea magistrale (o del percorso accademico di secondo livello),

si invita a tener conto anche dei titoli posseduti dagli aspiranti, con particolare riferimento alle pubblicazioni scientifiche.

6) Si suggerisce al Governo di inserire fra le disposizioni transitorie apposite norme dirette a dare soluzione alla questione dell'inserimento dei docenti abilitati presso le Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario ed i corsi di scienze della formazione primaria, che sono già in possesso di una valida formazione universitaria e contestualmente si invita il Governo ad accelerare le procedure di immissione in ruolo dei docenti precari storici inseriti nelle graduatorie permanenti, utilizzando anche e soprattutto lo strumento della programmazione dei posti disponibili e vacanti di cui all'articolo 3, comma 1, evitando altresì che siano pregiudicate le posizioni acquisite.

7) Si invita l'Esecutivo a meglio specificare che le tasse poste a carico degli aspiranti costituiscono una parziale copertura dell'intero costo dei corsi di laurea abilitanti, analogamente a tutti gli altri corsi di laurea magistrali.

8) Sarebbe preferibile sostituire, all'articolo 5, la dizione "contratto di inserimento formativo" con quella "contratto di formazione lavoro"».

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MARTEDÌ 4 OTTOBRE 2005

501^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

PEDRAZZINI

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Uggè.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**Schema di decreto legislativo recante disciplina dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale (n. 539)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 1, lettera a), e 3 della legge 1° marzo 2005, n. 32. Esame e rinvio)

Il senatore PASINATO (*FI*), relatore, illustra l'atto del governo in titolo che mira a riorganizzare il settore del trasporto interregionale di linea di persone su strada, rientrando nella competenza statale sulla base dei principi e criteri direttivi contenuti nell'articolo 2, comma 2, lettera a) della legge delega n. 32 del 2005, recante la delega al Governo per il riassetto normativo del settore dell'autotrasporto di persone e cose. Il provvedimento ha lo scopo di sostituire – a partire dal 1° gennaio 2011 – l'attuale sistema concessorio con un sistema autorizzatorio, poiché la disciplina vigente in materia (la legge n. 1822 del 1939) non è più rispondente alla realtà imprenditoriale del settore. Il decreto legislativo si pone pertanto l'obiettivo dell'introduzione dei principi di libera concorrenza, per soddisfare meglio la domanda di mobilità interregionale dei cittadini.

In particolare, l'articolo 1 individua l'ambito di applicazione del decreto legislativo consistente nella disciplina dei servizi di linea interregionali che attraversano il territorio di almeno tre regioni. L'articolo 2 fornisce la definizione di servizi automobilistici di linea interregionali di competenza statale, di autobus, di relazione di traffico, di autobus in disponibilità e di autobus di rinforzo. L'articolo 3 stabilisce che i servizi di linea sono soggetti ad autorizzazione con una validità massima di cinque anni, rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Vengono altresì indicate

le condizioni di sicurezza che l'impresa richiedente deve soddisfare per ottenere l'autorizzazione stessa. L'articolo prevede inoltre una serie di adempimenti a carico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per disciplinare taluni aspetti tecnici e procedurali ed istituisce l'Elenco nazionale delle imprese che esercitano i servizi di linea oggetto del provvedimento. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è tenuto a comunicare alle Regioni e alle imprese interessate, le relazioni di traffico che interessano il territorio di una o due regioni, previste nei programmi di esercizio dei servizi di linea già in concessione che, rispetto alle competenze regionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 422 del 1997, non potranno più essere oggetto di autorizzazione da parte del ministero. L'articolo 5 prevede poi l'elenco delle prescrizioni che l'impresa è tenuta a rispettare allo scopo di garantire la sicurezza, la qualità e la regolarità del servizio. Al comma 3, si stabilisce l'obbligo per l'impresa di corrispondere un contributo, *una tantum*, per l'iscrizione nell'Elenco di cui all'articolo 4. L'articolo 6 disciplina la possibilità di stipulare con le imprese di trasporto di persone su strada contratti di servizio pubblico ricorrendo a procedure concorsuali. Tale previsione consentirà al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di intervenire qualora esigenze di mobilità della collettività non possano essere soddisfatte sulla base della libera iniziativa economica delle imprese di trasporto. L'articolo 7 prevede lo svolgimento da parte del Ministero di una attività di monitoraggio del settore volta a verificare l'andamento del mercato e, in particolare, il rapporto intercorrente tra la domanda di mobilità interregionale e l'offerta dei servizi di trasporto in tale segmento. Gli articoli 8 e 9 individuano le possibili infrazioni e sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie. L'articolo 10 stabilisce una fase transitoria al fine di assicurare alle imprese già titolari di collegamenti automobilistici statali, per un periodo di tempo limitato, il permanere del diritto di esclusività sulle relazioni di traffico dalle stesse servite prima dell'entrata in vigore della riforma. L'articolo 11 elenca le disposizioni abrogate e quelle non più applicabili in materia di servizi interregionali di competenza statale. L'articolo 12 stabilisce, infine, l'assenza di nuovi oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'attività di autotrasporto di merci per conto di terzi, nonché attuazione della direttiva 2003/59/CE in materia di qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri (n. 537)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 1, lettera b), e 3 della legge 1° marzo 2005, n. 32 e dell'articolo 1, commi 3 e 4, della legge 18 aprile 2005, n. 62. Esame e rinvio)

Il senatore CHIRILLI (*FI*), relatore, illustra il provvedimento che mira a liberalizzare l'autotrasporto merci per conto di terzi secondo regole

che assicurino il rispetto delle fondamentali esigenze di sicurezza nella circolazione. Lo schema di decreto legislativo in esame si compone di due capi. Il capo I disciplina il riassetto normativo dell'attività di autotrasporto merci, in attuazione della delega prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge n. 32 del 2005. La citata legge di delega mira al superamento degli assetti monopolistici ancora presenti nei settori dei servizi di trasporto su strada di persone e di merci di competenza statale, mediante la liberalizzazione degli stessi, attraverso strumenti di intervento pubblico volti a garantire un miglioramento dei servizi coinvolti in termini di sicurezza, qualità e quantità. Il capo II recepisce invece la direttiva 2003/59/CE sulla qualificazione iniziale e sulla formazione periodica dei conducenti professionali di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci e passeggeri, in attuazione della legge comunitaria n. 62 del 2005. In particolare, per quanto riguarda il capo I, l'articolo 1 individua il campo di applicazione della normativa dal medesimo disciplinata mentre l'articolo 2 contiene le definizioni di autotrasporto di merci e dei soggetti. L'articolo 3 sancisce il superamento del sistema delle tariffe obbligatorie a forcella con la contestuale abrogazione di ogni altra disposizione incompatibile con la nuova disciplina recata dallo schema di decreto legislativo. L'articolo 4 prevede, quale conseguenza del superamento delle tariffe a forcella, la libera contrattazione dei prezzi dei servizi di trasporto e stabilisce la nullità delle clausole dei contratti di trasporto che comportino modalità di esecuzione delle prestazioni contrarie alle norme sulla sicurezza della circolazione stradale. L'articolo 5 contempla la possibilità, da parte delle organizzazioni associative di vettori e di utenti dei servizi di trasporto di merci, di stipulare nell'interesse delle imprese rappresentate accordi di diritto privato per regolare i relativi rapporti contrattuali sulla base dell'osservanza della normativa in materia di sicurezza della circolazione e stabilisce il contenuto essenziale di tali accordi. L'articolo 6 individua gli elementi obbligatori dei contratti di trasporto e prevede l'adozione di modelli contrattuali tipo con decreto dirigenziale della competente struttura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge di delega, l'articolo 7 disciplina la responsabilità dei vari soggetti coinvolti nel contratto di trasporto di merci. Obiettivo delle previsioni contenute nell'articolo in esame è, da un lato, quello di affermare una condivisione di responsabilità tra i soggetti coinvolti nell'effettuazione di servizi di trasporto di merci su strada, al fine di garantire il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza della circolazione e di incentivare la stipula di contratti in forma scritta. L'articolo 8 fissa la procedura di accertamento delle responsabilità disciplinate dal precedente articolo. L'articolo 9 stabilisce il ricorso agli usi e alle consuetudini, raccolti nei bollettini predisposti dalle camere di commercio, per le controversie aventi ad oggetto contratti di trasporto non stipulati in forma scritta. L'articolo 10 integra l'articolo 1696 del codice civile in materia di danno derivante da perdita o da avaria. La limitazione di responsabilità non si applica ove sia fornita la prova che la perdita o l'avaria della merce siano dovute a dolo o colpa grave del vettore o dei suoi di-

pendenti e preposti. L'articolo 11 è volto a favorire l'adozione di sistemi di certificazione di qualità da parte dei vettori stessi per il trasporto di determinate categorie merceologiche particolari, quali ad esempio le merci pericolose o le derrate deperibili. L'articolo 12 stabilisce le misure finalizzate al controllo della regolarità amministrativa della circolazione.

Per quanto riguarda poi il capo II, che reca l'attuazione della direttiva 2003/59/CE sulla qualificazione iniziale e formazione dei conducenti professionali, fa incidentalmente presente che la legge n. 32 del 2005 prevede, tra i criteri di delega, l'introduzione del regime sanzionatorio conforme a quello previsto dall'articolo 126-*bis* del Codice della strada per la carta di qualificazione del conducente prevista dalla citata direttiva. L'articolo 13 stabilisce il recepimento e l'attuazione della direttiva 2003/59/CE e l'articolo 14 individua l'obbligo, per i conducenti di veicoli, per la cui guida è richiesta la patente delle categorie C, C+E, D e D+E, di seguire un corso di qualificazione iniziale e l'obbligo di formazione periodica per poter ottenere la carta di qualificazione del conducente. Le sanzioni previste per guida senza patente sono estese anche ai conducenti professionali che guidano senza aver conseguito la carta di qualificazione del conducente. Secondo l'articolo 15, la disciplina normativa si estende anche ai conducenti che svolgono la loro attività alle dipendenze di un'impresa di autotrasporto di persone o di cose stabilite sul territorio italiano. L'articolo 16 prevede i casi in cui non è necessaria la carta di qualificazione del conducente. L'articolo 17 stabilisce che coloro che già effettuano attività di autotrasporto possano ottenere la carta di qualificazione del conducente per documentazione, sulla base dei criteri fissati con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'articolo 18 fissa l'età minima per poter condurre veicoli adibiti al trasporto di cose o di persone. L'articolo 19 stabilisce che la carta di qualificazione professionale si consegue dopo aver superato uno specifico corso ed aver sostenuto, con esito positivo, un esame di idoneità. I corsi possono essere svolti solo dalle autoscuole autorizzate o da soggetti che saranno autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base di criteri che saranno fissati con apposito decreto. L'esame è svolto da funzionari del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'articolo 20 prevede l'obbligo di rinnovo quinquennale della carta di qualificazione del conducente. Il rinnovo è subordinato alla frequenza di un corso di perfezionamento delle conoscenze dei conducenti, con particolare riguardo alla sicurezza stradale e alla razionalizzazione del consumo di carburante. L'articolo 21 stabilisce disposizioni in materia di frequenza di corsi di formazione iniziale per i conducenti. Gli articoli 22 e 23 prevedono rispettivamente il modello della carta di qualificazione dei conducenti e l'estensione della disciplina prevista dall'articolo 126-*bis* del Codice della strada alla carta di qualificazione del conducente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MARTEDÌ 4 OTTOBRE 2005

340^a Seduta

Presidenza del Presidente
RONCONI

La seduta inizia alle ore 15,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente RONCONI, preso atto della mancanza del numero legale prescritto per l'esame dei provvedimenti iscritti all'ordine del giorno della Commissione in sede consultiva su atti del Governo, rinvia la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno delle sedute già convocate per questa settimana.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,25.

INDUSTRIA (10^a)

MARTEDÌ 4 OTTOBRE 2005

282^a Seduta

Presidenza del Presidente

PONTONE

La seduta inizia alle ore 16,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante ripartizione del Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori (n. 532)

(Parere al Ministro delle attività produttive, ai sensi dell’articolo 148, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Seguito dell’esame e rinvio)

Si riprende l’esame dello schema di decreto ministeriale in titolo sospeso nella seduta del 28 settembre.

Il presidente PONTONE ricorda che nella precedente trattazione si è svolta la discussione generale e la replica del rappresentante del Governo.

Il relatore TUNIS (*UDC*) illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna.

Il presidente PONTONE, prima di porre in votazione la proposta di parere, preso atto del venir meno del prescritto numero legale, propone di rinviare il seguito dell’esame ad una prossima seduta.

Conviene la Commissione e il seguito dell’esame viene quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente PONTONE avverte che la seduta della Commissione già fissata per domani, alle ore 16, è anticipata alle ore 14,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 532

La 10^a Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto ministeriale in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

- appare opportuna la scelta di finalizzare le risorse disponibili verso interventi concreti e circoscritti;
- è condivisibile, in particolare, l'individuazione dei settori di intervento, concernenti la tutela del *made in Italy*, il turismo e le energie alternative, anche per le implicazioni positive per la tutela dei consumatori;
- è indispensabile attuare un costante monitoraggio dei risultati ottenuti per valutare la eventuale prosecuzione degli interventi, anche con l'obiettivo di evitare che essi restino isolati, ma che invece siano integrati nell'azione complessiva portata avanti dalle diverse pubbliche amministrazioni interessate.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MARTEDÌ 4 OTTOBRE 2005

342^a Seduta*Presidenza del Presidente***ZANOLETTI**

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, in rappresentanza dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti (ENS), la dottoressa Ida Collu, presidente, il dottor Armando Pedulla, consigliere, il dottor Pietro Berardi, funzionario, e la professoressa Ferdinanda Pariciani, interprete; e in rappresentanza delle Famiglie italiane associate per la difesa dei diritti degli audiolesi (FIADDA), la dottoressa Silvana Baroni Pesce, presidente, il dottor Andrea Pietrini, vice presidente, il dottor Antonio Cotura, presidente della sezione di Roma, la dottoressa Sonia De Duonni, consigliere, e la dottoressa Valentina Paoli, consigliere.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente ZANOLETTI fa presente che è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista e avverte che, ove la Commissione convenga nell'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della disciplina in materia di diritto al lavoro delle persone disabili: audizione di una delegazione dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti (ENS) e delle Famiglie italiane associate per la difesa dei diritti degli audiolesi (FIADDA)

Il presidente ZANOLETTI rivolge un cordiale saluto ai rappresentanti dell'ENS e, dopo aver introdotto i temi dell'audizione, dà loro la parola.

Dopo un intervento introduttivo della dottoressa COLLU, prende la parola il dottor PEDULLA, per l'ENS, svolgendo un'ampia relazione sulle materie oggetto della procedura informativa in titolo.

La dottoressa COLLU risponde poi ai quesiti formulati dal PRESIDENTE e successivamente dal senatore MONTAGNINO (*Mar-DL-U*).

Il PRESIDENTE ringrazia quindi gli intervenuti e li congeda.

Dà quindi il benvenuto ai rappresentanti della FIADDA e, dopo aver introdotto i temi dell'audizione, dà loro la parola.

Interviene quindi per la FIADDA la dottoressa BARONI PESCE, svolgendo una relazione sulle tematiche inerenti all'indagine conoscitiva in questione e successivamente prendono la parola la dottoressa DE DUONNI, la dottoressa PAOLI e il dottor COTURA, per la stessa associazione.

Il senatore MONTAGNINO (*Mar-DL-U*) e il senatore BATTAFARANO (*DS-U*) pongono agli auditi alcuni quesiti, ai quali rispondono il dottor COTURA e successivamente la dottoressa BARONI PESCE.

Il PRESIDENTE ringrazia gli intervenuti e li congeda, dichiarando conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MARTEDÌ 4 OTTOBRE 2005

291^a Seduta*Presidenza del Presidente*

TOMASSINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Corsi.**La seduta inizia alle ore 15,30.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente TOMASSINI riferisce della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi che si è appena svolta. Comunica che è stato stabilito di rinviare, dopo l'esame delle parti di competenza dei documenti di bilancio, la valutazione sull'opportunità di proseguire l'esame dei disegni di legge in materia di procreazione medicalmente assistita, mentre verrà posto all'ordine del giorno l'esame della materia delle modalità di accesso ai farmaci di automedicazione, a seguito della segnalazione pervenuta da parte dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato. Comunica inoltre della decisione assunta di procedere ad un breve ciclo di audizioni da tenersi in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi in relazione al disegno di legge di conversione del decreto-legge in materia di influenza aviaria.

Concorda la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(3616) Conversione in legge del decreto-legge 1^o ottobre 2005, n. 202, recante misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria

(Esame e rinvio)

Il relatore CARRARA (FI) illustra il provvedimento in esame evidenziando innanzitutto come l'influenza costituisca un rilevante problema di sanità pubblica a causa della sua ubiquità e contagiosità, per la variabilità

antigenica dei virus influenzali, per l'esistenza di serbatoi animali e per le possibili gravi complicanze.

Riferisce che nei paesi industrializzati la mortalità per influenza rappresenta la terza causa di morte per malattie infettive, immediatamente dopo AIDS e tubercolosi.

Evidenzia che, sul piano economico, l'assenteismo lavorativo e la perdita di giornate produttive rappresentano sicuramente la voce più sostanziosa dei costi complessivi. Inoltre, le complicanze, come l'incremento dei casi di ospedalizzazione, tendono ad aumentare notevolmente la richiesta di assistenza sanitaria e, quindi, i costi diretti della malattia.

Rammenta che in Italia, con riferimento all'influenza, secondo le rilevazioni effettuate, vi è un'incidenza media di periodo pari a 3,5 casi per mille per settimana per tutta la popolazione, con taluni picchi.

Evidenzia come dal 1999 ad oggi, a livello mondiale si è registrato un aumento esponenziale delle epidemie di influenza aviaria. A partire dalla fine del mese di luglio 2005, i rapporti ufficiali all'Organizzazione Internazionale Epizootie (OIE) da parte di Autorità governative indicano che il virus H5N1 ha esteso la sua diffusione geografica.

Nonostante gli sforzi profusi, le epidemie del sud-est asiatico, che hanno provocato la morte o l'abbattimento di più di 150 milioni di uccelli, hanno avuto gravi conseguenze per l'agricoltura e, particolarmente, per molti allevatori che dipendono da piccoli allevamenti per il reddito e il cibo. La maggior parte dei casi umani è stata collegata al contatto diretto con pollame malato o morto nelle aree rurali mentre sono stati registrati solo pochissimi esempi di limitata trasmissione da persona a persona.

Sottolinea come alla base dell'epidemiologia dell'influenza vi sia la marcata tendenza di tutti i virus influenzali a variare, cioè ad acquisire cambiamenti nelle proteine di superficie che permettono loro di aggirare la barriera costituita dall'immunità presente nella popolazione con esperienza pregressa di infezione. ciò spiega perchè l'influenza possa ripetutamente colpire la popolazione e causare ricorrenti epidemie.

Afferma che sia come profilassi che come terapia, attualmente sono disponibili farmaci antivirali che, se assunti tempestivamente, possono bloccare la diffusione del virus da una cellula all'altra dell'organismo, attenuando i sintomi ed abbreviando il decorso della malattia.

Pertanto, precisa, il principale strumento per combattere l'influenza resta la vaccinazione, che è la principale misura di prevenzione per il singolo e per la collettività. La vaccinazione antinfluenzale è universalmente riconosciuta come il mezzo più efficace e conveniente per prevenire la malattia e le sue complicanze, oltre che per intervenire concretamente sulla catena di diffusione dell'infezione, ed è oggetto di raccomandazioni annuali da parte del Ministero della Salute.

Sottolineato che la possibile diffusione del virus influenzale aviario H5N1 in ulteriori Paesi non può essere esclusa, ricorda infatti che l'OMS raccomanda una accresciuta sorveglianza sulle epidemie nel pollame e le morie di uccelli migratori e la rapida introduzione di misure di contenimento. Riconosce che l'espansione geografica del virus preoccupa e

crea comunque ulteriori opportunità per le esposizioni umane, anche perché ogni ulteriore caso umano aumenta le opportunità per il virus di migliorare la sua trasmissibilità, attraverso mutazioni adattative o il riassortimento.

I virus influenzali A e B, responsabili di malattia nell'uomo, vanno incontro a frequenti e permanenti cambiamenti del loro assetto genetico, determinando la comparsa di stipti nuovi dal punto di vista antigenico.

Le caratteristiche del tutto nuove rispetto ai virus circolanti, infatti, fanno sì che la popolazione umana non abbia alcuna protezione immunitaria, acquisita naturalmente o per effetto della vaccinazione, nei loro confronti.

Evidenzia che per potere parlare di potenziale epidemico o pandemico, i ceppi formati a seguito di ricombinazione dovrebbero avere anche la capacità di trasmettersi da persona a persona, evento che si realizza raramente.

Ricordato che non è possibile prevedere nè il momento nè il preciso impatto di una futura pandemia, osserva che debba essere inquadrata in quest'ottica la logica sottostante al provvedimento in esame, che prevede attività preventive, che diventano preparatorie per una risposta da dare in caso di emergenza.

Il relatore, passando al contenuto del decreto-legge, evidenzia come l'articolo 1 istituisca presso il Ministero della salute il «Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali» ed il «Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti», il quale ultimo assorbe l'attuale direzione generale della sanità veterinaria e degli alimenti.

Le norme in esame specificano che gli interventi sono intesi anche a far fronte alle possibili emergenze derivanti dall'influenza aviaria.

Al Centro nazionale sono affidati compiti di definizione e programmazione delle strategie di controllo ed eradicazione delle malattie animali nonché compiti – svolti mediante un'apposita Unità centrale di crisi – di indirizzo, coordinamento e verifica ispettiva in materia (comma 1). L'Unità centrale di crisi è unica per tutte le malattie animali e costituisce un raccordo con le analoghe strutture regionali e locali.

Il Centro, prosegue il relatore, si può avvalere direttamente dei Centri di riferimento nazionale per le malattie animali, degli istituti zooprofilattici sperimentali, del Centro di riferimento nazionale per l'epidemiologia, del Dipartimento di veterinaria dell'Istituto superiore di sanità in collaborazione con le regioni e le province autonome, delle facoltà universitarie di Medicina veterinaria e degli organi della sanità militare.

La disciplina sull'individuazione più dettagliata dei compiti del Centro nazionale e sul suo funzionamento e composizione nonché sulle modalità di partecipazione delle strutture del Ministero delle politiche agricole e forestali e degli enti di ricerca ad esso collegati alle attività del Centro e dell'Unità di crisi è rimessa a decreti ministeriali (comma 1, ultimo periodo, e comma 2).

Il relatore precisa quindi che il «Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti» si articola, ai sensi del comma 3, in tre uffici di livello dirigenziale generale nei quali confluiscono, tra l'altro, la Direzione generale della sanità veterinaria e degli alimenti, l'istituendo Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e il Comitato nazionale per la sicurezza alimentare. Conseguentemente, il comma 5 dispone l'incremento di tre posti di dirigente di prima fascia nella pianta organica del Ministero della salute.

Il Dipartimento costituisce, quindi, la nuova articolazione organizzativa per le funzioni in materia di sanità veterinaria e di sicurezza degli alimenti spettanti al Ministero della salute.

Al fine di garantire l'attuazione dei compiti di prevenzione e di lotta contro l'influenza aviaria, le malattie degli animali e le relative emergenze, il comma 4 del medesimo articolo 1 consente l'assunzione da parte del Ministero della salute, con contratto a tempo determinato di durata triennale, di sessanta dirigenti veterinari di I livello e di cinquanta operatori del settore della prevenzione, dell'assistenza e del controllo sanitario. Per tali reclutamenti si prevede lo svolgimento di concorsi pubblici articolati in quiz preselettivi e successivi colloqui.

Il relatore, illustrando l'articolo 2, comma 1, evidenzia che «al fine di fronteggiare il rischio di una pandemia influenzale» e allo scopo di assicurare la prevenzione del rischio epidemico anche per i cittadini italiani residenti nelle aree di infezione, l'articolo stabilisce che, su proposta del Ministro della salute, si possa far fronte all'acquisto di medicinali ed altro materiale profilattico attingendo al Fondo di previdenza per le spese impreviste di cui all'articolo 9 della legge 468 del 1978.

Il comma 2 prevede la costituzione di analoghe scorte regionali di farmaci antivirali, che costituiscono finalità prioritarie nell'ambito dell'esercizio della funzione di prevenzione, secondo modalità da fissare mediante accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome, sancito dalla relativa Conferenza.

L'articolo 3 dispone il potenziamento del Comando Carabinieri per la Sanità, di cui viene altresì cambiata la denominazione in «Comando Carabinieri per la tutela della Salute».

Si consente l'arruolamento da parte del Comando di 96 unità, in soprannumero rispetto all'attuale pianta organica dell'Arma dei Carabinieri ed in deroga al divieto di assunzioni nelle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 95, della legge finanziaria 2005 (legge n. 311 del 2004).

I relativi oneri sono a carico del Ministero della salute; a tale scopo è previsto uno stanziamento di 400.000 euro per il 2005 e di 4,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2006.

Il senatore Carrara illustra l'articolo 4 che reca norme finanziarie e contabili, segnalando che, oltre alle disposizioni di copertura finanziaria degli oneri, quantificati in 700.000 euro per il 2005 e in 15.200.000 euro a decorrere dal 2006 l'articolo contempla (al comma 2) una possibilità di deroga per il Ministero della salute – con riferimento alle attività di

prevenzione, profilassi internazionale ed ai controlli sanitari in materia di sicurezza alimentare – rispetto ai limiti di incremento dell'impiego dei fondi di riserva per spese obbligatorie e d'ordine e per spese impreviste, di cui all'articolo 1, comma 9, della citata legge finanziaria 2005. Per tale deroga il Ministero della salute può fare ricorso ad una riassegnazione delle entrate derivanti dalle tariffe «per prestazioni rese a richiesta e ad utilità di soggetti interessati» previste dalla legge n. 407 del 1990, articolo 5, comma 12.

Il relatore illustra infine l'articolo 5, comma 1, che allo scopo di sostenere il mercato delle carni avicole autorizza l'AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) ad acquistare carni congelate ed altri prodotti per non oltre 17.000 tonnellate e per un importo massimo di 20 milioni di euro.

Le modalità di tale acquisto, fra le quali il prezzo, saranno determinate mediante un decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole e forestali (comma 2).

I commi 3 e 4 sono relativi alla copertura degli oneri finanziari derivanti dai suddetti interventi nel settore avicolo che sono stati quantificati in 20 milioni di euro per l'anno 2005.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(3603) Disposizioni in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Volontè ed altri; Castellani ed altri

(2970) Deputato MIGLIORI ed altri. – Modifiche alla normativa in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, approvato dalla Camera dei deputati

(3431) Luigi CARUSO. – Modifiche alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in materia di indennizzo a favore di soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati nonché a favore di soggetti che abbiano riportato danni permanenti alla integrità psico-fisica conseguenti a infezione da epatite C (virus HCV) o da HIV

e petizione n. 5 ad essi attinente

(Discussione del disegno di legge n. 3603, congiunzione con il seguito della discussione del disegno di legge nn. 2970 e con la discussione del disegno di legge n. 3431 e rinvio. Seguito della discussione del disegno di legge n. 2970, congiunzione con la discussione dei disegni di legge nn. 3603 e 3431 e rinvio. Discussione del disegno di legge n. 3431, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 3603 e con il seguito della discussione del disegno di legge n. 2970 e rinvio)

La relatrice BOLDI (LP) illustra il disegno di legge in titolo, approvato in prima lettura dalla Camera, che riconosce alcuni benefici ulteriori per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, evidenziando come tale richiamo riguardi i soggetti menomati permanentemente, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per atto amministrativo di un'autorità sanitaria italiana.

Il medesimo richiamo appare comprendere anche le categorie di soggetti individuate dalle due sentenze della Corte costituzionale che hanno dichiarato parzialmente illegittimo il citato art. 1, comma 1, della legge n. 210. Tali fattispecie sono costituite dai casi in cui la menomazione derivi da due vaccinazioni non obbligatorie, rispettivamente da quelle anti-poliomielitiche effettuate nel periodo di vigenza della legge 30 luglio 1959, n. 695, e da quelle anti epatite B eseguite a partire dall'anno 1983.

I benefici introdotti dal disegno di legge in esame sono aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla suddetta legge n. 210, e successive modificazioni.

La relatrice ricorda che la Commissione Affari Sociali della Camera – al termine dell'esame in sede legislativa del disegno di legge – ha approvato due ordini del giorno, che impegnano il Governo ad individuare, nel prossimo disegno di legge finanziaria, le risorse economiche necessarie per la concessione di ulteriori provvidenze anche in favore degli altri soggetti rientranti nell'ambito di applicazione della legge n. 210.

I benefici aggiuntivi di cui al disegno di legge sono costituiti da un assegno mensile vitalizio (articolo 1) e da un assegno *una tantum* (articolo 4).

La misura dell'assegno mensile vitalizio varia in relazione alle categorie delle lesioni e delle infermità riconosciute al soggetto danneggiato dalla competente commissione medica ospedaliera (comma 1 dell'articolo 1). L'importo dell'assegno è rivalutato annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT (comma 4).

L'assegno, prosegue la relatrice, viene corrisposto per metà al soggetto danneggiato e per metà ai congiunti che gli prestino o abbiano prestato assistenza in modo prevalente e continuativo, ovvero per intero al danneggiato in caso di morte di questi ultimi (commi 1 e 2). Qualora la persona danneggiata sia minorenne o incapace di intendere e di volere, l'indennizzo è corrisposto per intero, per tutta la durata della vita del danneggiato, ai congiunti conviventi o, in caso di loro decesso, ai familiari conviventi che prestino assistenza al menomato in modo prevalente e continuativo.

La relatrice Boldi precisa altresì che resta fermo il diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale derivante da fatto illecito (comma 1).

Qualora dalle vaccinazioni sia derivato il decesso in data successiva a quella di entrata in vigore del provvedimento in esame, gli aventi diritto possono optare tra l'assegno in esame ed uno *una tantum*, pari a 150.000 euro (comma 3); sono considerati aventi diritto, nell'ordine: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni e i fratelli maggiorenni inabili al lavoro.

L'articolo 4 del disegno di legge, come già accennato, dispone il beneficio aggiuntivo di un assegno *una tantum*, nella misura massima di dieci annualità dell'indennizzo di cui al precedente articolo 1, comma 1, per il periodo compreso tra il manifestarsi dell'evento dannoso e il conseguimento dello stesso indennizzo. L'ammontare dell'assegno *una tantum* è

in funzione della durata del suddetto periodo. Le annualità pregresse sono considerate nella misura del 50 per cento (comma 2). L'erogazione dell'assegno *una tantum* in esame si articola in cinque rate annuali, che decorrono dall'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge (comma 3).

L'assegno medesimo viene corrisposto per metà al soggetto danneggiato e per metà ai congiunti che gli prestino o abbiano prestato assistenza in maniera prevalente e continuativa (comma 1 del medesimo articolo 4).

L'articolo 2 del disegno di legge prevede l'istituzione, con decreto del Ministro della salute e senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato, di un'apposita commissione per la definizione degli importi dei benefici di cui agli articoli 1 e 4.

L'articolo 3 subordina il riconoscimento dei medesimi benefici, qualora siano in corso contenziosi giudiziari relativi all'applicazione della citata L. n. 210, alla rinuncia alla prosecuzione di questi ultimi. Tale condizione concerne tutte le ipotesi di stato e grado del giudizio, ivi compresa la fase esecutiva. La rinuncia deve essere espressa con atto formale ed è trasmessa alla commissione summenzionata.

L'articolo 5 del disegno di legge reca le norme finanziarie e contabili.

Segnala che agli oneri, quantificati in 15,2 milioni di euro per il 2005 e in 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2006, si fa fronte riducendo nella misura corrispondente l'accantonamento relativo al Ministero della salute del Fondo speciale di parte corrente.

La relatrice Boldi, auspicando una celere approvazione dei disegni di legge in titolo, in grado finalmente di portare un sollievo a tante famiglie colpite duramente, esprime un ringraziamento anche ai senatori dell'opposizione che hanno assunto un atteggiamento responsabile e collaborativo.

La relatrice rileva che risultano all'ordine del giorno della Commissione altri disegni di legge in materia di provvidenze per i danni provocati da vaccinazioni, trasfusioni e somministrazione di sangue e suoi derivati. Si tratta degli Atti Senato nn. 2970 e 3431.

Il presidente TOMASSINI propone di congiungere la discussione del disegno di legge 3603 con la discussione del disegno di legge 3431 e con il seguito della discussione del disegno di legge n. 2970, designando come relatore la senatrice Boldi.

Conviene la Commissione.

La senatrice BOLDI (*LP*) propone di assumere come testo base il disegno di legge n. 3603.

Conviene la Commissione.

Il presidente TOMASSINI dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore MEDURI (*AN*) evidenzia come appaia di difficile valutazione il provvedimento che giunge dalla Camera dei deputati in seconda lettura in quanto, pur apportando ulteriori e giusti benefici per talune categorie di interessati, trascura tuttavia di provvedere a coloro che, benché gravemente danneggiati, non godono ancora di alcun beneficio. Altre iniziative legislative presentate invece presso la Camera dei deputati, erano indirizzate a dare giovamento a coloro che, colpiti in modo irreparabile, non godevano di alcuna provvidenza. Ritiene pertanto che, ove ciò fosse possibile, sarebbe auspicabile modificare in tal senso i disegni di legge oggi all'esame.

Il presidente TOMASSINI sottolinea come il disegno di legge n. 3603 sia volto a sanare una prolungata situazione di sofferenza che ha toccato tante famiglie e che ha dato vita ad un acceso contenzioso. Concorda con il senatore Meduri sulla delicatezza ed importanza delle situazioni che rimangono tuttavia escluse dai benefici previsti, situazioni peraltro sulle quali possono utilmente dispiegarsi gli effetti di favorevoli pronunce della Corte Costituzionale. Evidenzia come la modifica del provvedimento, benché giustificata dalle rilevanti esigenze richiamate, potrebbe compromettere fortemente la possibilità di una approvazione nel corso della legislatura.

Il senatore TREDESE (*FI*) dichiara anche a nome del proprio Gruppo la valutazione favorevole su un provvedimento orientato a sanare situazioni molto gravi e auspica che in futuro il reperimento delle risorse necessarie possa giustamente ampliare la platea dei beneficiari.

La senatrice BAIIO DOSSI (*Mar-DL-U*) intervenendo in discussione generale dichiara la posizione favorevole del proprio Gruppo sul disegno di legge n. 3603 che rappresenta un intervento di indubbio valore, pur non ricomprendendo tutte le categorie interessate. Preannuncia l'impegno e la disponibilità della sua parte politica ad affrontare con i più opportuni strumenti i problemi di coloro che, pur versando in difficili situazioni, risultino ancora esclusi dai benefici.

Il senatore DI GIROLAMO (*DS-U*), dopo aver sottolineato come in merito ai disegni di legge in discussione la sua parte politica e l'opposizione tutta abbiano abbandonato ogni intento ostruzionistico e abbiano dimostrato una profonda attenzione per questioni di indubbia delicatezza, concorda con la posizione espressa dal Presidente e esprime apprezzamento per il faticoso lavoro parlamentare che ha consentito di trovare un difficile equilibrio fra le necessità degli interessati e le risorse disponibili. Auspica una rapida approvazione del provvedimento, pur riconoscendo l'opportunità che le osservazioni giustamente svolte dal senatore Meduri possano trovare accoglimento in un apposito atto di indirizzo.

Il senatore DANZI (*UDC*) esprime anche a nome del suo Gruppo una posizione favorevole sul disegno di legge in discussione, pur riconoscendo l'esigenza dell'ampliamento della platea dei beneficiari.

La senatrice BOLDI (*LP*) evidenzia come il disegno di legge n. 3603 sia stato oggetto di un'ampia e protratta riflessione parlamentare che ha consentito di raggiungere un testo sicuramente apprezzabile. Dichiarò il proprio favore ad un impegno che in una fase successiva consenta di adottare le misure opportune per estendere la platea dei beneficiari e preannuncia un orientamento favorevole ad un ordine del giorno che dovesse essere presentato in tal senso.

Il senatore MEDURI (*AN*) prendendo atto della difficoltà di procedere ad una modifica del disegno di legge n. 3603, volta ad estendere i soggetti beneficiari, anche in considerazione della non lontana scadenza della legislatura, preannuncia che presenterà un ordine del giorno al fine di impegnare il Governo ad adottare le misure necessarie per rendere giustizia a coloro che, pur danneggiati in modo irreversibile dai vaccini obbligatori, non hanno potuto godere di nessun beneficio.

Il senatore Paolo DANIELI (*AN*) esprime la posizione favorevole anche a nome del suo Gruppo sul disegno di legge n. 3603.

Il PRESIDENTE dichiara quindi chiusa la discussione generale.

Il sottosegretario CURSI esprime il proprio ringraziamento alla Presidenza e alla Commissione tutta, e in particolare ai rappresentanti delle forze dell'opposizione che hanno assunto un atteggiamento responsabile abbandonando ogni forma di ostruzionismo al fine di consentire l'avvio della discussione di provvedimenti che rappresentano un vero atto di giustizia nei confronti di cittadini che versano in uno stato di sofferenza.

Ricorda quindi l'impegno profuso dal Governo nel reperimento dei fondi ed auspica che sia possibile un ampliamento delle categorie beneficiarie, preannunciando da parte del Governo la disponibilità a considerare favorevolmente l'ordine del giorno che dovesse essere presentato nel senso emerso dalla discussione.

Il presidente TOMASSINI nell'esprimere l'apprezzamento per il lavoro svolto dalla Commissione e nel ringraziare l'opposizione per l'atteggiamento responsabile assunto, propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti al disegno di legge n. 3603, assunto come testo base, alle ore 18 di oggi.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE ANTIMERIDIANE DI DOMANI E DI DOPO-DOMANI

Il presidente TOMASSINI avverte che le sedute convocate per mercoledì e giovedì alle ore 8,30 non avranno luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,20.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

MARTEDÌ 4 OTTOBRE 2005

119^a Seduta

Presidenza del Presidente
GRECO

La seduta inizia alle ore 15,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE, stante l'assenza del rappresentante del Governo, impegnato in altra concomitante sede istituzionale, apprezza le circostanze, toglie la seduta.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta, già convocata per domani, mercoledì 5 ottobre, alle ore 8,30, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 15,50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MARTEDÌ 4 OTTOBRE 2005

216^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
Giampaolo D'ANDREA

La seduta inizia alle 14,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente, senatore D'ANDREA, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Elezione del Presidente

Il presidente, senatore D'ANDREA, ricorda che la Commissione è convocata per l'elezione del Presidente a norma dell'art. 4 del Regolamento della Commissione stessa.

Ricorda altresì che nella precedente seduta non è stata raggiunta la maggioranza dei tre quinti dei componenti della Commissione richiesta dall'articolo 4 stesso per l'elezione del Presidente al primo scrutinio.

Indice quindi la votazione.

(Segue la votazione)

Il presidente constata che la Commissione non è in numero legale.

Comunica pertanto che, in conformità alle decisioni precedentemente assunte in Ufficio di Presidenza, la Commissione è convocata per una nuova votazione, domani, mercoledì 5 ottobre, alle ore 9,30.

La seduta termina alle ore 18,30.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia**

MARTEDÌ 4 OTTOBRE 2005

Presidenza del Presidente
Maria BURIANI PROCACCINI

**UFFICIO DI PRESIDENZA,
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si è riunito dalle ore 20,10 alle ore 21,05.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sugli infortuni sul lavoro,
con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche»

MARTEDÌ 4 OTTOBRE 2005

9ª Seduta

Presidenza del Presidente
TOFANI

Intervengono, in sede di audizione: in rappresentanza dell'AGCI, il dott. Filippo Turi, responsabile delle Relazioni industriali; in rappresentanza dell'ANMIL, il sig. Pietro Mercandelli, presidente, e il dott. Stefano Covello, dell'Ufficio studi e legislazione; in rappresentanza della CASARTIGIANI, il dott. Michele De Sossi; in rappresentanza della CIA, la dott.sa Antonella Covatta; in rappresentanza della CIDEA, il dott. Agostino Goldin, presidente, e il dott. Massimo Zanoncelli; in rappresentanza della CLAAI, il dott. Paolo Sebaste; in rappresentanza della CNA, il dott. Claudio Cappellini, responsabile dell'Ufficio Mercato, Infrastrutture e Relazioni comunitarie, e l'on. Orietta Baldelli, responsabile dell'Ufficio Relazioni istituzionali; in rappresentanza della COLDIRETTI, il dott. Romano Magrini, responsabile delle Relazioni sindacali; in rappresentanza della CONFARTIGIANATO, il dott. Giacomo Emilio Curatulo, responsabile del Settore previdenziale, e la dott.sa Stefania Multari, responsabile delle Relazioni istituzionali; in rappresentanza della CONFCOOPERATIVE, la dott.sa Sabina Valentini, responsabile delle Relazioni industriali nazionali; in rappresentanza della CONFEDILIZIA, l'avv. Giovanni Gagliani Caputo; in rappresentanza della LEGA NAZIONALE DELLE COOPERATIVE E MUTUE, il dott. Mauro Gori, responsabile dell'Area economica; in rappresentanza dell'UNCI, la dott.sa Sara Agostini e il dott. Filippo Schettini.

La seduta inizia alle ore 10,05.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il presidente TOFANI comunica che, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, del regolamento interno, ha provveduto a nominare, come collaboratore della Commissione a tempo parziale e a titolo gratuito, l'avv. Nunzio Leone.

Rende noto altresì che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, nella seduta odierna, ha individuato un senatore con funzioni di coordinatore per ciascuno dei cinque gruppi di lavoro istituiti dalla Commissione.

Nella suddetta seduta, l'Ufficio di Presidenza ha anche definito le date per lo svolgimento dei sopralluoghi nella provincia di Caltanissetta e nella città di Genova e ha previsto che la visita nel capoluogo ligure concerna non solo il porto, come già stabilito, ma anche i cantieri navali. L'Ufficio di Presidenza ha altresì disposto un ulteriore sopralluogo, da compiere nella città e nella provincia di Frosinone e relativo, in particolare, allo stabilimento Fiat di Piedimonte San Germano ed alle cave di marmo di Coreno Ausonio.

L'Ufficio di Presidenza ha infine previsto che le prossime audizioni della Commissione riguarderanno i seguenti soggetti e temi:

- le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore edile;
- le problematiche (di competenza della Commissione) concernenti i lavori sul Grande Raccordo Anulare di Roma e quelli per l'alta velocità ferroviaria;
- il CNEL;
- il gruppo di lavoro INAIL-ISPEL-regioni;
- la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome;
- la Consulta Interassociativa Italiana per la prevenzione nonché, eventualmente, i soggetti ad essa aderenti.

Audizione delle organizzazioni AGCI, CASARTIGIANI, CIA, CIDEK, CLAAI, CNA, COLDIRETTI, CONFARTIGIANATO, CONFCOOPERATIVE, CONFEDILIZIA, LEGA NAZIONALE DELLE COOPERATIVE E MUTUE, UNCI.

Il presidente TOFANI rivolge un cordiale saluto agli intervenuti e dà loro la parola.

Riferiscono sui temi in oggetto: in rappresentanza della CONFARTIGIANATO, il dott. CURATULO, responsabile del Settore previdenziale; in rappresentanza della CNA, il dott. CAPPELLINI, responsabile dell'Ufficio Mercato, Infrastrutture e Relazioni comunitarie; in rappresentanza della CIA, la dott.sa COVATTA; in rappresentanza della COLDIRETTI, il dott. MAGRINI, responsabile delle Relazioni sindacali; in rappresentanza dell'UNCI, la dott.sa AGOSTINI; in rappresentanza della CONF-

DILIZIA, l'avv. GAGLIANI CAPUTO; in rappresentanza della LEGA NAZIONALE DELLE COOPERATIVE E MUTUE, il dott. GORI, responsabile dell'Area economica; in rappresentanza della CIDEDEC, il dott. GOLDIN, presidente.

Intervengono quindi per porre domande e formulare considerazioni il senatore CURTO, il presidente TOFANI ed il senatore PIZZINATO.

In merito a taluni dei quesiti e delle considerazioni, interviene la dott.ssa Sabina VALENTINI, responsabile delle Relazioni industriali nazionali della CONFCOOPERATIVE.

Il PRESIDENTE propone che ulteriori risposte dei soggetti auditi possano essere trasmesse per iscritto alla Commissione.

La Commissione conviene.

Il PRESIDENTE ringrazia quindi gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

Il PRESIDENTE sospende la seduta fino alle 11,40, orario per il quale è prevista l'audizione dell'ANMIL.

La seduta, sospesa alle ore 11,05, riprende alle ore 11,45.

Audizione dell'ANMIL

Il presidente TOFANI rivolge un cordiale saluto agli intervenuti e dà loro la parola.

In rappresentanza dell'ANMIL, interviene il presidente, sig. MERCANDELLI.

Interviene quindi per porre domande e formulare considerazioni il senatore BATTAFARANO.

Risponde ai quesiti il sig. MERCANDELLI.

Ulteriori considerazioni e domande sono quindi formulate dal senatore PIZZINATO.

Anche a tali quesiti risponde il sig. MERCANDELLI.

Il PRESIDENTE ringrazia quindi gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente TOFANI comunica che, in conformità alle determinazioni dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, la prossima seduta della Commissione è convocata per le ore 10 di martedì 11 ottobre, per lo svolgimento dell'audizione di alcune organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore edile.

La seduta termina alle ore 12,10.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 4 OTTOBRE 2005

254^a Seduta

Presidenza del Presidente
FALCIER

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gagliardi.

La seduta inizia alle ore 14,30.

(1296-B-bis) Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 10 novembre 2004, dell'articolo 2, commi 9, 10 e 14 del disegno di legge d'iniziativa governativa, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo. Parere non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore BOSCETTO (*FI*) illustra il disegno di legge in titolo, derivante dallo stralcio dal disegno di legge di modifica dell'ordinamento giudiziario, con il quale viene abrogata la disposizione di legge che consente ai magistrati di trattenersi in servizio sino al compimento del settantacinquesimo anno di età. Il disegno di legge n. 1296-B-bis provvede, inoltre, a disciplinare – a titolo quindi di norma transitoria – la situazione di coloro i quali, alla data di entrata in vigore del medesimo disegno di legge, si fossero già avvalsi della facoltà di cui si tratta, consentendo loro di continuare a prestare servizio fino al settantacinquesimo anno di età. Propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, invitando la Commissione di merito a valutare la congruità della di-

sposizione di cui al comma 2 in base alla quale la possibilità di permanere in servizio fino al settantacinquesimo anno di età per i magistrati che alla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame si fossero già avvalsi della facoltà di cui all'articolo 16, comma 1-*bis*, del decreto legislativo n. 503 del 1992, è connessa al prestare servizio nella stessa sede e nelle stesse funzioni. Passa quindi a illustrare gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, sui quali propone di esprimere un parere non ostativo.

Il senatore STIFFONI (*LP*) chiede se siano stati presentati emendamenti volti a prevedere lo svolgimento di test psico-attitudinali per i magistrati che chiedono il trattenimento in servizio, come sarebbe a suo avviso auspicabile.

Il relatore BOSCETTO (*FI*) comunica che non vi sono emendamenti in tal senso; sottolinea, peraltro come la possibilità per i magistrati di continuare a prestare servizio anche in età avanzata discenda dalla natura altamente intellettuale del lavoro prestato.

La Sottocommissione, quindi, concorda con le proposte di parere formulate dal relatore.

(3470) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Romania sul trasferimento delle persone condannate alle quali è stata inflitta la misura dell'espulsione o quella dell'accompagnamento al confine, fatto a Roma il 13 settembre 2003, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente FALCIER (*FI*), in sostituzione del relatore designato, illustra il disegno di legge in titolo, il quale non presenta a suo avviso profili problematici di carattere costituzionale. Propone pertanto di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(3545) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per la realizzazione di un tunnel ferroviario di base sull'asse del Brennero, fatto a Vienna il 30 aprile 2004, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente FALCIER (*FI*), in sostituzione del relatore designato, illustra il disegno di legge in titolo, che non suscita a suo avviso rilievi di carattere costituzionale. Propone pertanto di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(3546) Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 14 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, emendante il sistema di controllo della Convenzione, fatto a Strasburgo il 13 maggio 2004, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente FALCIER (*FI*), in sostituzione del relatore designato, illustra il disegno di legge in titolo, il quale non presenta a suo avviso profili problematici di carattere costituzionale. Propone pertanto di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(3190) AGONI ed altri. – Norme per l'identificazione e la registrazione elettronica dei bovini da latte, nonché per l'uso delle analisi del DNA per l'identificazione degli animali inseriti in libri genealogici e registri anagrafici e per la tracciabilità dei prodotti dei consorzi di produzione di carne

(3240) ROLLANDIN ed altri. – Norme per l'identificazione e la registrazione elettronica degli ovini, dei caprini e dei bovini da latte

(Parere alla 9^a Commissione su ulteriori emendamenti al testo unificato. Parere non ostativo)

Il relatore STIFFONI (*LP*) illustra gli ulteriori emendamenti riferiti al testo unificato per i disegni di legge in titolo; dette proposte non presentano, a suo avviso, profili problematici di carattere costituzionale. Propone pertanto di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

(Doc. XXII n. 28-bis) TOFANI ed altri – Proroga del termine di cui all'articolo 6, della deliberazione del 23 marzo 2005, recante «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo alle cosiddette "morti bianche"»

(Parere alla 11^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MAFFIOLI (*UDC*) illustra il documento in titolo, con il quale si propone di prorogare il termine per l'ultimazione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sugli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche», attualmente fissato al 30 novembre 2005, fino alla conclusione della XIV legislatura. Non essendovi alcun rilievo di costituzionalità, propone di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda con la proposta formulata dal relatore.

(3603) Disposizioni in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Volontè ed altri; Castellani ed altri

(Parere alla 12^a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore MAFFIOLI (*UDC*) illustra il disegno di legge in titolo, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, con il quale si prevede di attribuire ai soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie un indennizzo ulteriore rispetto a quello già riconosciuto loro dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210. Sottolinea come le disposizioni in esame siano prevalentemente riconducibili alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, nonché alla materia «ordinamento civile e penale», che l'articolo 117, secondo comma, lettere *m*) ed *l*) della Costituzione demanda alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Propone di esprimere un parere non ostativo, nel presupposto che la disposizione recata dall'articolo 3 del disegno di legge in titolo – a mente del quale i soggetti danneggiati che usufruiscono dei benefici di cui alla legge 210 del 1992 aventi in corso contenziosi giudiziari in qualsiasi stato e grado del giudizio debbano rinunciare con atto formale alla prosecuzione del giudizio per accedere agli ulteriori benefici previsti dal disegno di legge stesso – sia posta in stretta connessione con quanto sancito dall'articolo 1, comma 1, ultimo periodo del medesimo disegno di legge che fa salvo il diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale derivante da fatto illecito. Ritiene, inoltre, utile invitare la Commissione di merito a valutare l'opportunità, all'articolo 1, comma 1, di disciplinare il requisito della convivenza previsto per i congiunti o i familiari che prestano al danneggiato assistenza in maniera prevalente e continuativa in termini omogenei per le varie fattispecie considerate.

La Sottocommissione concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle ore 14,55.

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 4 OTTOBRE 2005

512^a Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze
Maria Teresa Armosino e per il lavoro e le politiche sociali Brambilla.*

La seduta inizia alle ore 15,15.

(3587) Conversione in legge del decreto legge 17 agosto 2005, n. 163, recante disposizioni urgenti in materia di infrastrutture

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Parziale rettifica del parere sul testo. Seguito dell'esame e rinvio degli emendamenti. Parere in parte non ostativo, in parte non ostativo con osservazioni, in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 29 settembre scorso.

Il relatore NOCCO (FI) ricorda che nella seduta antimeridiana del 29 settembre scorso, la Sottocommissione ha reso il prescritto parere sul testo del disegno di legge in titolo includendo, fra le condizioni rese ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, la soppressione dell'articolo 6. Evidenza al riguardo come, alla luce di una valutazione più approfondita, il suddetto articolo rechi norme meramente interpretative, essendo già riconosciuta di fatto, l'agevolazione ivi prevista ai soggetti interessati e limitandosi la disposizione richiamata a risolvere le situazioni di contenzioso in atto. Propone, pertanto, di revocare la condizione soppersiva già espressa sul citato articolo.

Il senatore MORANDO (DS-U) non condivide l'affermazione che l'articolo 6 riguarda una misura interpretativa volta a regolare un conten-

zioso già insorto. Ritiene invece che la norma introduca una nuova agevolazione. Infatti, a legislazione vigente, non esiste alcuna norma che esenti dal pagamento dell'ICI immobili destinati allo svolgimento di attività commerciale. L'articolo 6 del decreto-legge n. 163 del 2005 (atto Senato n. 3587) prevede, invece, l'esenzione dall'ICI nei casi di immobili utilizzati per le attività di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura di cui all'articolo 16, primo comma, lettera *b*), della legge 20 maggio 1985, n. 222, pur svolte in forma commerciale se connesse a finalità di religione o di culto.

Sulla questione, la Commissione ha espresso parere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione dell'articolo 6 dopo un lungo e approfondito dibattito nel quale si è convenuto che il testo del decreto-legge citato è oneroso e privo di una adeguata copertura finanziaria. La Commissione si era orientata a sopprimere il suddetto articolo anche di fronte ad una proposta del relatore di introdurre la facoltà, da parte dei comuni, di riconoscere la suddetta agevolazione. In quella sede si era infatti argomentato che anche in quella versione più garantista, dal punto di vista della finanza pubblica, si sarebbe posto il rischio di una graduale estensione dell'esenzione dell'ICI a tutte le altre attività commerciali.

Suscita, quindi, forti perplessità la proposta del senatore Nocco in quanto, senza addurre giustificate motivazioni, si intende ritornare su una decisione già adottata dalla Commissione e inoppugnabile. A ciò si aggiunga che la maggioranza, ove intenda perseguire l'intento di approvare comunque l'emendamento, in quanto ne ritiene condivisibile il merito, può sempre prevedere un'adeguata copertura delle spese connesse all'articolo in questione.

Non è invece accettabile che vi sia un mutamento delle decisioni assunte dalla Commissione dettato soltanto da una pressione politica senza un fondamento di carattere tecnico portato a giustificazione.

Il senatore CADDEO (*DS-U*) fa presente che l'articolo 6 citato innova rispetto ai contenuti dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 504 del 1992. Non si tratta quindi di una norma interpretativa, bensì di una previsione agevolativa a favore degli enti ecclesiastici. Neppure può essere eccepita l'esistenza di contenziosi in atto in quanto l'applicazione della norma dell'articolo 7 citato non lascia spazio a dubbi di natura interpretativa. In definitiva, si tratta di una norma onerosa senza alcuna quantificazione e che quindi necessita di una copertura finanziaria al fine di consentire l'approvazione in ossequio al dettato costituzionale.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO ribadisce, come già rilevato nelle precedenti sedute, che l'articolo 6 non produce effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.

Il senatore RIPAMONTI (*Verdi-Un*) fa presente che la decisione della Commissione di esprimere parere non ostativo sul testo a condizione

della soppressione dell'articolo 6 del decreto-legge citato è stato il risultato di una discussione molto approfondita nella quale sono emerse con chiarezza e senza alcun dubbio le questioni problematiche connesse all'articolo stesso. L'articolo 6 citato rappresenta una innovazione legislativa in quanto la normativa vigente esclude che possano essere esentati dall'ICI immobili destinati allo svolgimento di attività commerciale. Il parere non ostativo determinerebbe un effetto negativo sulla finanza dei comuni e, per questo motivo, occorre confermare il parere condizionato alla soppressione del suddetto articolo. Ove la maggioranza procedesse comunque operando un'indebita forzatura politica rischierebbe di compromettere il proficuo ed approfondito lavoro svolto dall'opposizione nell'ambito di un rapporto collaborativo e basato sul reciproco rispetto dei ruoli istituzionali nell'ambito della Commissione stessa. Invita pertanto il Presidente a dimostrare sensibilità istituzionale rispetto alle richieste dell'opposizione facendosi garante del rispetto di quel codice di regole usualmente condiviso ed osservato da qualsiasi maggioranza nel corso dei lavori della Commissione bilancio.

Il relatore NOCCO (*FI*), nonostante le richieste avanzate, formula una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, a parziale rettifica del parere precedentemente reso sul testo del disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta sull'articolo 6.».

Interviene in dichiarazione di voto il senatore MORANDO (*DS-U*) preannunciando la propria astensione al voto per stigmatizzare la forzatura che la maggioranza intende operare. Infatti non condivide il metodo ed il merito dell'iniziativa testé assunta e si augura che su questa vicenda venga operato un ripensamento. Per quanto concerne il metodo, fa presente che appare addirittura arrogante la scelta della maggioranza di procedere non tenendo conto di elementi oggettivi che dimostrano l'onerosità dell'articolo 6. Rileva che la strumentalizzazione del ruolo e delle prerogative della Commissione bilancio è estremamente pericolosa dal punto di vista istituzionale in quanto consente di favorire l'approvazione di norme patentemente scoperte indipendentemente dalla maggioranza del momento.

Dal punto di vista del merito invece ribadisce che l'articolo 6 citato non ha carattere interpretativo bensì rappresenta un'agevolazione fiscale priva di un'adeguata copertura finanziaria. Nemmeno può essere opposta l'argomentazione, sostenuta dal senatore Nocco, che la norma evita un contenzioso, in quanto, con la sentenza n. 4645 del 2004, la Cassazione ha affermato che l'esenzione ICI non spetta agli enti ecclesiastici se gli immobili sono destinati ad attività commerciale, per nulla rilevando la qualità ecclesiastica del soggetto proprietario bensì l'effettiva attività in essi svolta. Se la maggioranza intende sostenere questo tipo di iniziativa può più correttamente procedere corredando la norma di una quantificazione e di una adeguata copertura. E' del tutto evidente che, in questo caso, non possono tacersi gli effetti distorsivi che la norma comunque pro-

durrebbe sul mercato, tenuto conto anche del fatto che un'agevolazione di questo tipo, riconosciuta soltanto agli enti ecclesiastici e riferita ad esempio ad immobili adibiti all'assistenza degli anziani, costituirebbe un vantaggio comparato che spiazzerebbe tutti gli altri operatori privati nello stesso settore. Dal punto di vista della finanza comunale, inoltre, osserva che i vantaggi verrebbero riconosciuti in modo estremamente sperequato sul territorio considerata la prevalenza nelle grandi città di immobili ai quali verrebbe riconosciuta l'agevolazione.

Occorre invece che la maggioranza dimostri di assumersi esplicitamente la responsabilità politica di distogliere una quota di gettito destinato agli enti locali per favorire gli enti ecclesiastici. Alla luce della recente presentazione del disegno di legge finanziaria per l'anno 2006 e del conseguente contrasto politico tra amministrazioni centrali e sistema delle autonomie, manifesta perplessità sull'iniziativa della maggioranza di affrontare il confronto su questi temi, ancor prima dell'inizio dell'esame dei documenti di bilancio, sostenendo una norma suscettibile di determinare una riduzione del gettito ICI dell'ordine del 3 o 4 per cento, secondo stime non ufficiali ma ragionevoli.

Ribadisce infine la volontà di non partecipare al voto sulla proposta avanzata dal senatore Nocco per protestare rispetto a questo modo di procedere.

Il relatore NOCCO (*FI*) ribadisce la propria convinzione sull'assenza di oneri conseguenti all'articolo 6 connessa al fatto che attualmente vi è incertezza normativa sulla materia e che gli enti religiosi non hanno pertanto provveduto al pagamento dell'ICI sugli immobili in questione. E' peraltro compito del legislatore quello di conferire certezza alle norme. Sulla base di tali considerazioni, ritiene che il mantenimento dell'articolo 6 nel testo del decreto citato non determini effetti negativi per la finanza pubblica.

Il senatore CADDEO (*DS-U*) interviene in dichiarazione di voto contrario sulla proposta del senatore Nocco in quanto dopo una lunga ed articolata discussione la Commissione bilancio ha già reso un parere condizionato alla soppressione del suddetto articolo 6. Non essendo pervenuti nuovi elementi che inficino la decisione già assunta, ritiene che il mantenimento dell'articolo 6 necessiti di un'adeguata copertura finanziaria.

Osserva altresì che dal 1992 ad oggi i comuni hanno necessariamente incassato le somme a titolo di ICI sui fabbricati degli enti ecclesiastici adibiti allo svolgimento delle attività commerciali, pertanto in caso di approvazione definitiva della norma vi sarebbero dei riflessi negativi sulla finanza pubblica legati alla restituzione delle somme già incassate per gli anni precedenti. A ciò si aggiunga la disomogenea distribuzione sul territorio nazionale dell'agevolazione costituita dall'articolo 6. Si verrebbe a creare, dunque, una situazione nella quale le scuole pubbliche e quelle private non possedute da enti ecclesiastici sarebbero soggetti passivi dell'ICI

mentre la scuola privata detenuta da enti ecclesiastici sarebbe esentata dal tributo.

La copertura degli oneri connessi alla norma potrebbe poi essere disposta sia con un trasferimento da parte dello Stato sia prevedendo la facoltà dei comuni di aumentare il carico fiscale, quindi l'opposizione sarebbe eventualmente favorevole ad una diversa formulazione che consenta, riconoscendo piena autonomia ai comuni, di compensare con un incremento di altre entrate l'onere dell'agevolazione in questione.

Concorda altresì con le considerazioni svolte dal senatore Morando in relazione anche all'acceso confronto con le autonomie locali sorto dopo la presentazione del disegno di legge finanziaria per l'anno 2006, rilevando l'opportunità che si giunga ad una soluzione suscettibile di contemperare gli interessi generali della collettività.

Invita pertanto il Presidente della Commissione a farsi carico di rappresentare al Governo la necessità di provvedere alla quantificazione degli oneri connessi alla norma, svolgendo un ruolo di garanzia nei confronti dell'opposizione.

Ribadendo il proprio voto contrario alla proposta del senatore Nocco solleva vibrante critiche sull'eventuale decisione di deliberare un parere non ostativo senza tuttavia offrire chiari elementi di supporto alla decisione.

Il senatore GIARETTA (*Mar-DL-U*), in dichiarazione di voto contrario sulla proposta del senatore Nocco, rileva che non può passare sotto silenzio una questione di grande rilievo. Occorre infatti evitare che nel dibattito vengano assunte decisioni sulla base di argomentazioni che non hanno un fondamento. Costituirebbe quindi un grave precedente, volendo risolvere un problema oggettivo di mancata copertura della norma, quello di procedere adottando prassi difformi rispetto alla consueta correttezza istituzionale generalmente adottata nei lavori della Commissione bilancio.

Dal punto di vista del merito, dichiara di non condividere in assoluto le perplessità sulle distorsioni del mercato derivanti dal riconoscimento di una agevolazione fiscale a enti dotati di una particolare natura giuridica, tuttavia conviene con le critiche finora avanzate.

Non è infatti con una norma interpretativa che si può riconoscere una nuova agevolazione fiscale; si potrebbe invece introdurre una facoltà delle amministrazioni comunali di offrire, in una data area territoriale, un'agevolazione del tipo di quella indicata nell'articolo 6 in esame nel rispetto dell'equilibrio economico e finanziario dell'ente comunale stesso. Che la norma in questione necessiti di una copertura è anche dimostrato dal fatto che una analoga proposta emendativa era stata già presentata durante l'esame della scorsa legge finanziaria ed era stata dichiarata inammissibile per mancanza di copertura.

Non comprende pertanto le ragioni di voler procedere ad una modifica dell'orientamento assunto più volte dalla Commissione su un tema così delicato creando un'occasione di inutile scontro. Il disegno di legge finanziaria per l'anno 2006 potrebbe inoltre rappresentare la sede più ido-

nea per introdurre tale innovazione legislativa e per individuare una adeguata copertura finanziaria.

Il senatore RIPAMONTI (*Verdi-Un*) preannuncia il proprio voto contrario sulla proposta del senatore Nocco in quanto non si tratta di una norma interpretativa giacché vi è una giurisprudenza consolidata della Cassazione che esclude l'applicazione dell'esenzione ICI agli immobili destinati allo svolgimento di un'attività commerciale. La contrarietà è altresì giustificata dalla possibilità che si determinano effetti negativi per la finanza pubblica connessi alla retroattività che la suddetta innovazione legislativa necessariamente determinerebbe. Concorda con le perplessità relative alla disparità di trattamento che si verrebbe a determinare sulle finanze pubbliche dei diversi comuni d'Italia e nel mercato. Auspica che la maggioranza possa rivedere i propri intenti rinviando la votazione ad una fase successiva e previa acquisizione di elementi più fondati. In alternativa, come suggerito dal senatore Giaretta, sarebbe auspicabile che tale iniziativa venisse assunta con il disegno di legge finanziaria.

Dopo un intervento del senatore NOCCO (*FI*), volto a ribadire le ragioni di un parere non ostativo, il presidente AZZOLLINI precisa che il combinato disposto dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 504 del 1992 e dell'articolo 87, comma 1, lettera *c*) del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, già attualmente riconosce l'esenzione ICI dalle strutture ricettive, sanitarie e didattiche.

Il senatore MORANDO (*DS-U*) interviene per precisare che a suo giudizio la norma contenuta nell'articolo 87 citato non riguarda gli enti ecclesiastici e non sortisce pertanto gli effetti di esenzione dall'ICI per gli immobili detenuti dagli enti ecclesiastici per lo svolgimento di attività commerciali.

La Sottocommissione approva infine la proposta di parere avanzata dal senatore Nocco.

Il presidente AZZOLLINI, stante l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, propone di sospendere la seduta in attesa dell'autorizzazione da parte della Presidenza del Senato, a poter riprendere i lavori per esprimere il prescritto parere sugli emendamenti al disegno di legge in titolo.

Sulla proposta del Presidente conviene la Sottocommissione.

La seduta, sospesa alle ore 16,30, riprende alle ore 17,35.

Il relatore NOCCO (*FI*), per quanto di competenza, ricorda i rilievi svolti sugli emendamenti. Anche alla luce del parere reso sul testo, segnala le proposte 1.100 (limitatamente al comma 1), 1.9, 1.0.1, 1.0.5,

1.0.9, 1.0.10, 2.1, 2.0.106, 4.106, 5.3, 5.0.100, 5.0.101, 6.0.21 e 6.500a, in quanto appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri privi della corrispondente copertura finanziaria. Segnala altresì le proposte 1.0.101, 1.0.103, 1.0.105, 2.0.107, 2.0.108 (nella quale occorre esplicitare la cadenza temporale dell'onere), 2.0.109 (nella quale occorre esplicitare la cadenza temporale dell'onere), 4.4 (analoga alle proposte 4.3, 4.103 e 4.104 nelle quali è anche assente, come nel testo del decreto-legge, la cadenza temporale dell'onere) e 5.0.102, per le quali occorre acquisire elementi di quantificazione sebbene la copertura ivi indicata sia di rilevante portata. In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 1, fa presente che nella proposta 1.0.100 del Governo (identica all'emendamento 1.0.11) occorre definire la cadenza temporale delle disposizioni che, se fosse estesa all'anno 2004 come indicato nella relazione tecnica, potrebbe determinare un impiego di risorse correnti andate in economia o di residui riassegnati alla competenza. Occorre comunque acquisire chiarimenti sulla proposta in esame per valutare se le disposizioni costituiscono una deroga al tetto all'incremento delle spese di cui al comma 5 dell'articolo 1 della legge finanziaria per l'anno 2005, nonché valutare l'opportunità di escludere la possibilità di impiegare risorse correnti destinate alla copertura di spese obbligatorie. Dato poi che i trasferimenti statali all'ENAC avvengono attraverso la tabella C, per gli oneri correnti, e attraverso la tabella D, per quelli di conto capitale, sarebbe opportuno stabilire l'importo delle spese di parte corrente da impiegare per spese di conto capitale intervenendo sulle corrispondenti leggi sostanziali. Fa altresì presente che su una proposta analoga, riferita all'Atto Senato n. 3571, la Commissione bilancio ha già reso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 2, fa presente che occorre valutare la proposta 2.0.1 in quanto, limitatamente al capoverso 2-bis, osserva che l'aumento di un ufficio speciale per i trasporti ad impianti fissi (USTIF) è compensato con la soppressione di 3 Centri prova autoveicoli, mentre, limitatamente al capoverso 2-ter, comma 1, a fronte di una copertura a valere su maggiori entrate aleatorie si prevedono maggiori oneri predefiniti nel loro ammontare. Osserva che occorre, poi, valutare gli effetti finanziari delle proposte 2.0.3 (analoga all'emendamento 2.0.101) e 2.0.20 (identica all'emendamento 2.0.102 nonché al comma 3 della proposta 2.0.3). In merito all'emendamento 2.0.6, riscontra l'esigenza di acquisire elementi informativi aggiuntivi per definire la portata della norma. Per quanto concerne l'articolo 3, osserva che la proposta 3.0.104 è analoga ad altra, riferita all'atto Senato n. 3367, sulla quale la Commissione bilancio ha reso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Con riferimento alle proposte riferite all'articolo 4, in coerenza con il parere reso sul testo, occorre indicare la cadenza temporale degli oneri recati dagli emendamenti 4.2, 4.21; 4.101 e 4.102 (per i quali occorre anche specificare l'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo n. 228 del 2001 avendo acquisito previamente conferma della disponibilità delle risorse).

Sulla proposta 4.20, sarebbe opportuno acquisire elementi di quantificazione debitamente verificati al fine di accertare l'invarianza della spesa, mentre sugli emendamenti 4.22, 4.108 e 4.109 occorre verificare che sussistano adeguate risorse nel fondo ivi richiamato e che non derivino maggiori oneri dalle norme indicate nel terzo periodo del capoverso 1-*bis* rispetto al tetto di spesa indicato al primo periodo.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 6, rileva che, con la proposta 6.0.100, si determinano effetti finanziari di segno opposto: sembrerebbe consentire la classificazione dei conti dell'ANAS in un settore istituzionale diverso da quello delle pubbliche amministrazioni con possibili riflessi positivi sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, mentre, sopprimendo il comma 450 dell'articolo 1 della legge finanziaria per l'anno 2005, cui sono state associate maggiori entrate di rilevante entità, e sostituendo i trasferimenti erariali con fitti figurativi i cui rispettivi importi potrebbero differire, sembrerebbe determinare effetti negativi per la finanza pubblica. Occorre pertanto acquisire elementi di quantificazione al fine di valutare l'effetto netto delle disposizioni ivi indicate.

Occorre poi valutare le proposte 6.0.2 (in quanto, a fronte di una copertura a valere su maggiori entrate aleatorie, si prevedono maggiori oneri predefiniti nel loro ammontare), 6.0.101 (anche al fine di verificare se sia suscettibile di rispettare i vincoli imposti alle spese di personale nella legge finanziaria per l'anno 2005), 6.0.6 e 6.0.102 (per la quale sarebbe opportuna una quantificazione degli oneri).

Le proposte 6.0.19 e 6.0.22 risultano analoghe ad altre sulle quali la Commissione bilancio, in occasione dell'esame dell'atto Senato n. 3523, ha reso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e la cui copertura è a valere del Fondo per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente per un importo di 70 milioni di euro per l'anno 2005.

Sulla proposta 6.0.200 occorre valutare l'opportunità di porre le spese di tenuta dell'elenco a carico dei contribuenti, mentre in merito all'emendamento 6.0.200a occorre acquisire una quantificazione debitamente verificata dell'onere acquisendo altresì conferma che il Fondo impiegato a copertura presenti le opportune disponibilità.

Non riscontra infine osservazioni sui restanti emendamenti.

Il PRESIDENTE avverte che sono stati testé trasmessi dall'Assemblea due nuovi emendamenti: 6.0.100 (testo 2) e 6.0.800 (testo 2).

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime avviso contrario, conformemente al relatore, sulle proposte segnalate in quanto suscettibili di determinare maggiori oneri privi della corrispondente copertura finanziaria. Esprime poi avviso contrario sulle proposte 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13 e 4.17 in quanto ampliano in modo significativo la platea dei potenziali destinatari del contributo di cui all'articolo 4 del decreto-legge in titolo. Esprime altresì parere contra-

rio sul capoverso 2-ter dell'emendamento 2.0.1 in quanto in assenza di relazione tecnica non è possibile verificare l'esatto ammontare dell'entrata derivante dalla proposta di aumenti tariffari né la congruità della spesa ivi prevista, nonché sulle proposte 2.0.3, 2.0.101, 2.0.20, 2.0.102 e 2.0.6 in quanto ritenuti suscettibili di determinare maggiori oneri privi di adeguata copertura finanziaria. Precisa inoltre l'avviso contrario del Governo sulle proposte 4.20, in quanto non è assicurata la neutralità finanziaria della proposta stessa, 4.22, 4.18, 4.109, in quanto le risorse del fondo ivi richiamato risultano già ripartite e non sono più disponibili. Anche sulla proposta 6.0.100 (testo 2), l'avviso del Governo è contrario. Esprime infine avviso favorevole su tutte le restanti proposte. In particolare, in merito all'emendamento 6.0.800 (testo 2) ribadisce che il Governo, come già annunciato in sede di esame del disegno di legge n. 3523, si impegna a presentare un emendamento soppressivo dell'articolo 18 del disegno di legge n. 3533, consentendo così di revocare la prenotazione delle risorse impiegate per la relativa copertura, e che le disposizioni indicate nella proposta in questione dovrebbero essere approvate in via definitiva prima delle analoghe disposizioni recate dal disegno di legge n. 3018, già approvato dal Senato (A.C. 5181) che, in relazione ad analoghe finalità, impiega a copertura le medesime risorse.

Il senatore FERRARA (FI) solleva vibrante proteste in merito all'avviso favorevole del Governo sull'emendamento 1.0.100 in quanto esso è volto a distogliere le risorse destinate alla continuità territoriale per finanziare nuovi interventi in conto capitale. Si tratta, pertanto, di una vera e propria espropriazione di risorse destinate dalla legge dello Stato ad altre finalità.

Il PRESIDENTE, al fine di trovare soluzione alle perplessità sollevate dal senatore Ferrara propone di esprimere avviso favorevole sull'emendamento 1.0.100 (identico alla proposta 1.0.11) a condizione che venga definita la cadenza temporale della norma e che venga esclusa la riduzione di risorse di parte corrente destinate alla copertura di spese di natura obbligatoria. Propone altresì di esprimere avviso condizionato sulle proposte 2.0.108, 2.0.109, 4.2, 4.3, 4.4, 4.103, 4.104, 4.101, 4.102 e 4.21 in coerenza con le condizioni rese sul testo. Non concorda invece con l'avviso contrario del Governo sulle proposte 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13 e 4.17, in quanto i rilievi esposti attengono al merito delle stesse piuttosto che ai profili finanziari. In ordine poi agli emendamenti 4.22, 4.18 e 4.109, stanti i chiarimenti offerti dal Governo, ritiene opportuno esprimere avviso contrario salvo che, alla luce di ulteriori elementi, non possa essere rivalutato l'avviso della Commissione. In merito all'emendamento 6.0.100 (testo 2), rileva come la nuova formulazione sia idonea a superare i rilievi segnalati sul testo originario dell'emendamento. Propone inoltre di esprimere avviso favorevole sull'emendamento 6.0.800 (testo 2) nel presupposto dell'impegno ribadito dal Governo a presentare un emendamento soppressivo dell'articolo 18 del disegno di

legge n. 3533, le cui correlate prenotazioni del fondo speciale di conto capitale si intendono pertanto revocate, e nel presupposto che le disposizioni indicate nella suddetta proposta 6.0.800 (testo 2) siano approvate in via definitiva prima delle analoghe disposizioni recate dal disegno di legge n. 3018, già approvato dal Senato (A.C. 5181) che, in relazione ad analoghe finalità, impiega a copertura le medesime risorse. Propone infine di valutare le proposte 6.0.6, 6.0.102, 6.0.19, 6.0.22, 6.0.200 e 6.0.200a una volta verificati in Assemblea i presupposti per la loro proponibilità.

Su proposta del RELATORE, la Sottocommissione formula quindi un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, ad eccezione delle proposte 6.0.6, 6.0.102, 6.0.19, 6.0.22, 6.0.200 e 6.0.200a, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta con le condizioni rispettivamente indicate, rese ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle seguenti proposte:

a) 2.0.108, che le parole: «per un importo di euro 200 milioni di euro», vengano sostituite dalle altre: «per un importo annuo di euro 200 milioni, a decorrere dall'anno 2005»;

b) 2.0.109, che le parole: «sono stanziati 10 milioni di euro», vengano sostituite dalle altre: «sono stanziati 10 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2005»;

c) 4.2, 4.3, 4.4, 4.103 e 4.104 a condizione che, dopo le parole: «contributo complessivo», venga aggiunta: «annuo»;

d) 1.0.100 e 1.0.11, che dopo le parole: «trasferimenti statali», vengano aggiunte le altre: «relativi agli anni 2004 e 2005» e che dopo le parole: «presente decreto», vengano aggiunte le altre: «, ad esclusione delle somme destinate a spese obbligatorie»;

e) 2.0.1, che venga soppresso il capoverso 2-ter;

f) 4.101 e 4.102, che dopo le parole: «contributo complessivo», venga aggiunta l'altra: «annuo» e che le parole: «di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228», vengano sostituite con le altre: «di cui all'articolo 1, comma 2, come determinata dall'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228»;

g) 4.21, che dopo le parole: «la spesa», venga aggiunta l'altra: «annua».

Esprime, altresì, parere contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale, sulle proposte 1.100 (limitatamente al comma 1), 1.9, 1.0.1, 1.0.5, 1.0.9, 1.0.10, 2.1, 2.0.106, 4.106, 5.3, 5.0.100, 5.0.101, 6.0.21, 6.500a, 2.0.3, 2.0.101, 2.0.20, 2.0.102, 2.0.6, 3.0.104, 4.20, 4.22, 4.108, 4.109, 6.0.2 e 6.0.101, nonché parere non ostativo sui restanti emendamenti esaminati.

Il parere non ostativo sull'emendamento 6.0.800 (testo 2) è reso preso atto dell'impegno ribadito dal Governo a presentare un emendamento soppressivo dell'articolo 18 del disegno di legge n. 3533, le cui correlate pre-

notazioni del fondo speciale di conto capitale si intendono pertanto revocate, e nel presupposto che le disposizioni indicate nella suddetta proposta 6.0.800 (testo 2) siano approvate in via definitiva prima delle analoghe disposizioni recate dal disegno di legge n. 3018, già approvato dal Senato (A.C. 5181) che, in relazione ad analoghe finalità, impiega a copertura le medesime risorse.».

Il seguito dell'esame dei restanti emendamenti viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 18,30.

IGIENE E SANITÀ (12^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 4 OTTOBRE 2005

65^a Seduta

Presidenza della Presidente
BOLDI

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 7^a Commissione:

(1838) BASILE ed altri. – *Nuove norme in materia di difficoltà specifiche di apprendimento:* parere favorevole;

alla 9^a Commissione:

(3438) Disciplina dell'agriturismo, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Molinari; de Ghislanzoni Cardoli ed altri; Losurdo ed altri; Rossiello ed altri; Rocchi: parere favorevole;

alla 10^a Commissione:

(3463) Norme per la riconoscibilità e la tutela dei prodotti italiani, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Contento; Mariani Paola; Rotundo ed altri; Scaltritti; Raisi ed altri; Gianfranco Conte ed altri; Didonè e Polledri: parere favorevole;

alla 11^a Commissione:

(Doc. XXII n. 28-bis) TOFANI ed altri. – *Proroga del termine di cui all'articolo 6, della deliberazione del 23 marzo 2005, recante «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo alle cosiddette "morti bianche"»:* parere favorevole.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 4 OTTOBRE 2005

35^a Seduta

Presidenza del Presidente
GIRFATTI

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 3^a Commissione:

(3545) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per la realizzazione di un tunnel ferroviario di base sull'asse del Brennero, fatto a Vienna il 30 aprile 2004, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

alla 6^a Commissione:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2003/92/CE che modifica la direttiva 77/388/CEE relativamente alle norme sul luogo di cessione di gas ed energia elettrica (n. 533): osservazioni favorevoli.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI

(2^a - Giustizia)

e

**Commissione speciale
in materia di infanzia e di minori**

RIUNITE

Mercoledì 5 ottobre 2005, ore 20,45

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo INTERNET (3503) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- EUFEMI ed altri. – Modifiche alla legge 3 agosto 1998, n. 269, e altre misure contro la pedofilia (57).
- GENTILE. – Modifiche agli articoli 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*sexies*, 600-*septies* del codice penale e all'articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269, recante norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù (234).
- MONTAGNINO ed altri. – Nuove norme contro la pedofilia (1029).
- TREDESE e FASOLINO. – Modifiche al codice penale, ed altre norme per la prevenzione dei reati connessi alla pedofilia (1342).

- BOBBIO. – Misure contro la reiterazione dei reati connessi alla pedofilia (2432).
- LONGHI ed altri. – Modifiche all'articolo 609-*septies* del codice penale in materia di prescrizione dei reati di abuso sessuale di minori (2495).
- ALBERTI CASELLATI. – Norme per la tutela dei minori che utilizzano *Internet* (2683).
- NESSA. – Norme in materia di pedofilia, pornografia minorile e sfruttamento dei minori (2762).
- SCALERA. – Misure per la protezione dei minori in ambito *Internet* (3398).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- IOANNUCCI. – Disposizioni in materia di agevolazioni delle pratiche dell'adozione (2785).
- Modifiche ed integrazioni alla disciplina in materia di adozione e affidamento internazionali (3373).
- BUCCIERO ed altri. – Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di semplificazione delle procedure di adozione, nonché riforma del sistema dell'adozione internazionale di minori (3390).
- PERUZZOTTI. – Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di perentorietà dei termini e di composizione e presidenza della Commissione per le adozioni internazionali, nonché al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detraibilità dall'imposta sul reddito delle persone fisiche degli oneri sostenuti per la procedura di adozione (3480).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disciplina della difesa d'ufficio nei giudizi civili minorili e modifica degli articoli 336 e 337 del codice civile in materia di procedimenti davanti al Tribunale per i minorenni (3048) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 5 ottobre 2005, ore 15

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sull'assetto delle amministrazioni pubbliche in ambito provinciale, con particolare riguardo agli effetti derivanti dall'istituzione di nuove Province.

AFFARE ASSEGNATO

Esame dell'affare:

- Impatto del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa sul sistema delle fonti dell'ordinamento italiano e in particolare sulla normativa di rango costituzionale (n. 629).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- PASINATO ed altri. – Istituzione della provincia pedemontana di Bassano del Grappa (372).
- GIULIANO ed altri. – Istituzione della provincia di Aversa (394).
- LAURO e GIULIANO. – Istituzione della provincia dell'Arcipelago campano delle isole di Ischia, Capri e Procida (464).
- TREMATERRA. – Istituzione della provincia di Castrovillari (1108).
- IERVOLINO ed altri. – Istituzione della provincia di Nola (1456).
- EUFEMI ed altri. – Disposizioni sul trasferimento nei ruoli dello Stato degli insegnanti elementari dipendenti dalle amministrazioni comunali (1936).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRILLO ed altri. – Modifica all'articolo 12 della Costituzione (1967).
- DI SIENA ed altri. – Istituzione della provincia di Melfi (2533).
- VITALI ed altri. – Modifica dell'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di estensione del diritto di elettorato attivo e passivo ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia da

- almeno tre anni e legalmente residenti nel comune per le elezioni degli organi delle circoscrizioni di decentramento comunale (2625).
- MAFFIOLI ed altri. – Modifiche all'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di negazione di autorizzazioni di polizia (2871).
 - Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005 (3186-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
 - BEVILACQUA. – Nuove disposizioni in materia di controversie di lavoro (3217).
 - STIFFONI ed altri. – Norma interpretativa dell'articolo 1, comma 1, della legge 3 agosto 2004, n. 206, recante norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice (3357).
 - DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA. – Modifiche allo Statuto della Regione siciliana (3369).
 - BONFIETTI ed altri. – Estensione dei benefici di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206, ai familiari delle vittime della strage di Ustica, nonché ai familiari e ai superstiti delle vittime della cosiddetta banda della «Uno bianca» (3504).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MARINI. – Istituzione della provincia Sibaritide-Pollino (30) (*Fatto proprio dal Gruppo Misto – componenti di opposizione, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- BEVILACQUA. – Istituzione della provincia Sibaritide-Pollino (978).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- ZAPPACOSTA ed altri. – Istituzione della provincia di Sulmona (426).
- BATTISTI.- Istituzione della provincia di Sulmona (1691).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di ambiente e di ecosistemi (553-1658-1712-1749-B) (*Approvato, in prima deliberazione, dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei senatori Specchia ed altri; Manfredi ed altri; Turroni ed altri; Cutrufo; modificato dalla Camera dei deputati con l'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Rocchi ed altri; Lion ed altri; Schmidt ed altri; Colucci ed altri; Milanese ed altri; Calzolaio ed altri; Cima ed altri; Mascia ed altri*).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PETERLINI ed altri. – Modifica all'articolo 9 della Costituzione, in materia di tutela costituzionale della flora, della fauna e dell'ambiente nonché della dignità degli animali (2156).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GIOVANELLI ed altri. – Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela degli ecosistemi e di promozione dello sviluppo sostenibile (2804).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA. – Modifica dell'articolo 9 della Costituzione sul diritto all'ambiente (3288).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DEL TURCO ed altri. – Istituzione della provincia di Avezzano (707).
- MAGRI. – Istituzione della provincia di Avezzano (1362).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BONATESTA ed altri. – Riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) (736).
- D'IPPOLITO. – Nuove norme per la piena integrazione dei sordi attraverso il riconoscimento della lingua italiana dei segni (927).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- FALCIER ed altri. – Istituzione della provincia della Venezia Orientale (764).
- BASSO e VIVIANI. – Istituzione della provincia della Venezia Orientale (1069).

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CREMA ed altri. – Modifica all'articolo 75 della Costituzione, in materia di *referendum* abrogativo (766).
- CREMA ed altri. – Modifica all'articolo 33 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di giudizio di ammissibilità sui *referendum* abrogativi (767).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BATTISTI ed altri. – Nuova disciplina del *referendum* abrogativo e della proposta di legge d'iniziativa popolare: abolizione del *quorum* e del giudizio di ammissibilità della Corte costituzionale e obbligo di calendarizzazione delle proposte di legge d'iniziativa popolare (1615).

- MALABARBA ed altri. – Modifica dell'articolo 34 della legge 25 maggio 1970, n. 352, per l'abbinamento delle votazioni sui *referendum* abrogativi alle elezioni comunali, provinciali e regionali (2105).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – IOANNUCCI e FALCIER. – Modifica all'articolo 75 della Costituzione (2334).
- BETTAMIO. – Modifica dell'articolo 53 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di spese per lo svolgimento dei *referendum* (2337).
- IOANNUCCI. – Modifica degli articoli 28 e 53 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di spese per lo svolgimento dei *referendum* (2345).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Vittoria FRANCO ed altri. – Modifica dell'articolo 75 della Costituzione, in tema di *referendum* abrogativo (2655).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BETTA e MICHELINI. – Modifiche all'articolo 75 della Costituzione, in materia di *referendum* abrogativo (3488).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Luigi CARUSO. – Modifica al secondo comma dell'articolo 75 della Costituzione (3489).
- BISCARDINI ed altri. – Modifiche alla legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di svolgimento dei *referendum* abrogativi per consentirne la coincidenza con le elezioni amministrative e politiche (3496).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – IZZO. – Modifica al primo comma dell'articolo 75 della Costituzione in materia di elevazione del numero minimo di richieste per l'indizione di *referendum* popolare abrogativo (3521).
- e della petizione n. 386 ad essi attinente.

IX. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- RONCONI. – Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1148).
- FALCIER ed altri. – Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1177).
- TURRONI e MAGNALBÒ. – Modifiche alle leggi per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in tema di raccolta delle firme per la sottoscrizione delle liste elettorali (1294).
- DE PAOLI. – Nuove norme in materia di sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1475).

- BATTISTI ed altri. – Delega al Governo per l'introduzione del voto elettronico, per la disciplina della sottoscrizione per via telematica delle liste elettorali, delle candidature e dei referendum popolari (1620).
- e della petizione n. 1145 ad essi attinente.

X. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BORDON ed altri. – Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor Marco Biagi e, in generale, sulla strategia della lotta al terrorismo (1566).
- BOCO ed altri. – Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor Marco Biagi (1573).
- VITALI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle cause della revoca e della mancata riassegnazione di un servizio di protezione al professor Marco Biagi (2463).

XI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DATO e AMATO. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica al fine di promuovere una partecipazione equilibrata di donne ed uomini alle cariche elettive (1732).
- DENTAMARO ed altri. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, ai Consigli regionali, ai Consigli provinciali e comunali atte ad assicurare alle donne e agli uomini parità di accesso alle cariche elettive (2080).
- ALBERTI CASELLATI. – Disposizioni per l'attuazione del principio delle pari opportunità in materia elettorale (2598).
- Misure per promuovere le pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alle cariche elettive (3051).
(Rinviati in Commissione dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 29 luglio 2004).
- e della petizione n. 503 ad essi attinente.

XII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CORTIANA ed altri. – Potenziamento dei controlli per la detenzione, il rilascio e il rinnovo del porto d'armi (2256).
- DE CORATO ed altri. – Nuove norme in materia di controlli per la detenzione di armi (2283).

XIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SCARABOSIO ed altri. - Modifica al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di doppio turno (2633).
- Paolo DANIELI. - Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sistema elettorale (3053).

XIV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PALOMBO. - Modifica dell'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di disposizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (2944).
- DALLA CHIESA ed altri. - Nuove norme in favore delle vittime del dovere (3072).
- MUZIO ed altri. - Modifica alla legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di disposizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (3197).

XV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MORO ed altri. - Soppressione della Consulta araldica, in base alla XIV disposizione transitoria e finale della Costituzione (3245).
- PESSINA. - Attuazione della XIV disposizione transitoria e finale della Costituzione (3399).

XVI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- STIFFONI ed altri. - Istituzione della «Giornata dei bonificatori» (3246).
- PEDRIZZI ed altri. - Istituzione della «Giornata nazionale dei bonificatori» (3305).

XVII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei magistrati (3410) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gazzara ed altri; Zanettin ed altri; Fanfani ed altri; Guido Rossi*).
- GRECO. - Disposizioni in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei magistrati (2481).

XVIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernenti il riacquisto della cittadinanza italiana e la sua acquisizione da parte dei discendenti di connazionali dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia, e modifica alla legge 14 dicembre 2000, n. 379, in materia di riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori appartenuti all'impero austro-ungarico e ai loro discendenti (3582) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Peretti; Benvenuto; Buontempo ed altri; Menia; Rosato ed altri*).
- FILIPPELLI. – Riapertura dei termini per il riacquisto della cittadinanza italiana (2670).
- FALCIER ed altri. – Norme per l'acquisto o il riacquisto della cittadinanza italiana (3148).
- MINARDO ed altri. – Riapertura dei termini per il riacquisto della cittadinanza italiana (3241).
- BETTA ed altri. – Modifiche alla legge 14 dicembre 2000, n. 379, in materia di riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori appartenenti all'Impero austro-ungarico e ai loro discendenti (3391).
- GUBERT. – Norme in materia di termini e certificazioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana (3434).

XIX. Esame congiunto dei disegni di legge:

- BASSANINI ed altri. – Norme in materia di dirigenza statale (1966) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Democratici di Sinistra-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- EUFEMI e IERVOLINO. – Delega al Governo in materia di ordinamento del personale dirigente delle Amministrazioni dello Stato e relativo trattamento economico (1995).
- SPECCHIA e ZAPPACOSTA. – Norme in materia di passaggio del rapporto di impiego del personale dirigenziale delle amministrazioni statali dal regime privatistico a quello pubblicistico, di ripristino della qualifica di dirigente superiore e di istituzione del Consiglio superiore dei dirigenti dello Stato (2797).
- BUCCIERO e MAGNALBÒ. – Delega al Governo in materia di passaggio del rapporto di impiego del personale dirigenziale delle amministrazioni statali dal regime privatistico a quello pubblicistico, ripristino della qualifica di dirigente superiore e di costituzione del Consiglio superiore dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato (2857).

- COSTA. – Delega al Governo in materia di passaggio del rapporto di impiego del personale dirigenziale delle amministrazioni statali dal regime privatistico a quello pubblicistico. Ripristino della qualifica di dirigente superiore e costituzione del Consiglio superiore dei dirigenti dello Stato (2959).
- e delle petizioni nn. 432 e 559 ad essi attinenti.

XX. Esame dei disegni di legge:

- NIEDDU e PASCARELLA. – Integrazione della composizione della Commissione e del Comitato di verifica per le cause di servizio di cui agli articoli 6 e 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, in materia di semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio (2348).
- CONSOLO ed altri. – Modifiche alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e alla legge 27 ottobre 1973, n. 629, in tema di speciale elargizione per i caduti e feriti per causa di servizio (2588) (*Fatto proprio dai Gruppi parlamentari di Alleanza Nazionale, Unione Democristiana e di Centro, Forza Italia, Verdi l'Unione, Lega Padana, Democratici di Sinistra-l'Ulivo, Margherita -DL- l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- RIZZI. – Modifica alla legge 11 giugno 2004, n. 146, in materia di nuova denominazione della provincia di Monza e della Brianza in provincia di Monza, Desio, Seregno e Vimercate (2986).
- STIFFONI ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, riguardo ai criteri di riferimento alla popolazione in materia elettorale nonché in materia di assegnazione dei consiglieri comunali (3063).
- D'IPPOLITO. – Modifica della «provincia di Catanzaro» in «provincia di Catanzaro-Lamezia Terme» (3065).
- BALBONI ed altri. – Nuove norme in materia di autenticazione delle firme e sottoscrizione delle liste ai fini elettorali (3343).

IN SEDE CONSULTIVA

- I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, del disegno di legge:
- Conversione in legge del decreto-legge del 1° ottobre 2005, n. 202, recante misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria (3616).

II. Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria (3617).

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 5 ottobre 2005, ore 14,15

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- PASTORE ed altri. – Modifiche alla normativa in materia di condominio negli edifici (622).
- MANFREDI ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di condominio (1659).
- BUCCIERO ed altri. – Modifica agli articoli 1117, 1120, 1124, 1129, 1130, 1137 e 1138 del codice civile agli articoli 63, 64, 66, 67, 70 e 71 delle disposizioni di attuazione del codice civile nonché all'articolo 7 del codice di procedura civile circa la disciplina del condominio negli edifici (1708).
- TUNIS. – Modifiche alla normativa in materia di condominio (2587).
- DEMASI ed altri. – Istituzione della figura del responsabile condominiale della sicurezza (3309).
- e delle petizioni nn. 9, 356 e 407 ad essi attinenti.

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (1296-B-bis) *(Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 10 novembre 2004, dell'articolo 2, commi 9, 10 e 14 del disegno di legge d'iniziativa governativa, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)*.
- PASTORE ed altri. – Revisione del procedimento disciplinare notarile (1596).

- MAGNALBÒ ed altri. – Norme per favorire il recupero da parte del proprietario di refurtiva sottoposta a sequestro (1947).
- MANZIONE ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di facoltà di commutazione dei figli legittimi nella spartizione dell'eredità (2662).
- FALOMI ed altri. – Modifica del comma 5 dell'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, in materia di cessione di parcheggi legati da vincolo pertinenziale (3013).
- Disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali (3337) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Carboni; Misuraca e Amato; Lucidi; Foti e Butti*).
- Deputato PECORELLA. – Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento (3600) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- EUFEMI ed altri. – Disposizioni in materia di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, per via telematica o con altri mezzi di diffusione (59).
- TURRONI. – Modifiche agli articoli 57, 57-bis, 58-bis e 596-bis del codice penale concernenti il reato di diffamazione a mezzo stampa (139).
- Norme in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante (3176) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Stefani; Volontè; Siniscalchi ed altri; Cola; Anedda ed altri; Pisapia; Pecorella; Pisapia; Giulietti e Siniscalchi; Pisapia*).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MARINI ed altri. – Norme in materia di competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati (1049).
- FASSONE ed altri. – Modifica della competenza per territorio relativamente ai procedimenti di esecuzione forzata promossi da o contro magistrati (1884).
- FASSONE ed altri. – Composizione dell'organo giudiziario quando è imputato o parte un magistrato (1938).
- CONSOLO. – Disciplina della competenza territoriale per i procedimenti riguardanti i magistrati (2406).
- CONSOLO. – Disciplina della competenza per materia per i procedimenti riguardanti i magistrati (2407).

- FASSONE ed altri. – Deroche allo spostamento della competenza nei procedimenti riguardanti magistrati (3326).

IV. Seguuto dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CENTARO ed altri. – Modifiche alla disciplina in tema di emissione di misure cautelari (3237) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- FASSONE ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale ed alle relative norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, in materia di introduzione del contraddittorio prima dell'adozione di misure cautelari (3257).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante modificazioni al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato (n. 531).

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 5 ottobre 2005, ore 15,30

IN SEDE REFERENTE

I. Esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Romania sul trasferimento delle persone condannate alle quali è stata inflitta la misura dell'espulsione o quella dell'accompagnamento al confine, fatto a Roma il 13 settembre 2003 (3470) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
- Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa – EURASIA, con Allegati e Tabelle, fatto a L'Aja il 15 agosto 1996 (3177).
- Ratifica ed esecuzione della Decisione VII/2 della Conferenza delle Alpi sul Segretariato permanente della Convenzione per la protezione delle Alpi, con Allegati, adottata a Merano il 19 novembre 2002 dai Ministri dell'ambiente dei Paesi aderenti alla Convenzione medesima, nonché dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Se-

gretariato permanente della Convenzione delle Alpi relativo alla Sede operativa distaccata di Bolzano, fatto a Bolzano il 13 settembre 2003 (3149-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione del Trattato di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea, con Protocollo e allegati, Atto di adesione ed allegati, Atto finale e dichiarazioni e scambio di Lettere, fatto a Lussemburgo il 25 aprile 2005 (3584).
- Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 14 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, emendante il sistema di controllo della Convenzione, fatto a Strasburgo il 13 maggio 2004 (3546) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per la realizzazione di un tunnel ferroviario di base sull'asse del Brennero, fatto a Vienna il 30 aprile 2004 (3545) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e l'Ucraina, fatta a Kiev il 23 dicembre 2003 (3472) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BOCO ed altri. – Politiche e strumenti della cooperazione allo sviluppo (38).
 - PROVERA ed altri. – Nuove norme in materia di cooperazione allo sviluppo (1881).
 - MORSELLI. – Riforma della politica di cooperazione allo sviluppo (2184).
 - PIANETTA ed altri. – Riforma della cooperazione allo sviluppo (2393).
 - SERVELLO ed altri. – Riforma della disciplina dell'attività di cooperazione allo sviluppo dell'Italia (2471).
 - Franco DANIELI ed altri. – Nuova disciplina della cooperazione italiana allo sviluppo (2473).
 - MALABARBA e Tommaso SODANO. – Riorganizzazione della cooperazione allo sviluppo (2728).
 - TONINI ed altri. – Disciplina della cooperazione allo sviluppo (3021).
 - e della petizione n. 343 e dei voti regionali nn. 61 e 123 ad essi attinenti.
-

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 5 ottobre 2005, ore 9, 15 e 20,30

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame del disegno di legge e dei relativi emendamenti:

- Modifiche ed integrazioni al testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (2953).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, relativamente ai profili finanziari, degli atti:

- Schema di decreto legislativo recante disciplina delle forme pensionistiche complementari (n. 522).
- Schema di decreto legislativo concernente: «Definizione delle norme generali in materia di formazione degli insegnanti, ai fini dell'accesso all'insegnamento» (n. 530).

II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Relazione concernente l'individuazione delle disponibilità del Fondo per gli investimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2005 (n. 528).

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 5 ottobre 2005, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

I. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto per il credito sportivo (n. 162).

II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2003/92/CE che modifica la direttiva 77/388/CEE relativamente alle norme sul luogo di cessione di gas ed energia elettrica (n. 533).

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- MAGNALBÒ ed altri. – Delega al Governo in materia di riordino del sistema catastale (1327).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 5 ottobre 2005, ore 15 e 20,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto legislativo concernente: «Definizione delle norme generali in materia di formazione degli insegnanti, ai fini dell'accesso all'insegnamento» (n. 530).
- Schema di direttiva per l'utilizzazione della somma residua per l'anno 2004 del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi (n. 529).
- Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa (INDIRE) (n. 158).

II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto ministeriale recante la fissazione del numero massimo di visti di ingresso per l'accesso all'istruzione universitaria degli studenti stranieri per l'anno accademico 2005-2006 (n. 527).
- Proposta di nomina del Presidente della Società italiana degli autori ed editori – SIAE (n. 160).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- BASILE ed altri. – Nuove norme in materia di difficoltà specifiche di apprendimento (1838).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Istituzione del Sistema museale della moda e del costume italiani e interventi per la formazione e la valorizzazione degli stilisti (2735) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Garnero Santanchè ed altri; Spini ed altri; Butti; Cosentino e Perrotta; Perrotta ed altri*).
- Vittoria FRANCO ed altri. – Disposizioni per la trasformazione della Galleria del costume di Palazzo Pitti in Firenze in Museo della moda e del costume (2812).
- e della petizione n. 723 ad essi attinente.

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TURRONI. – Norme per la tutela e la valorizzazione del territorio predappiese (137).
- BALBONI ed altri. – Norme per la tutela e la valorizzazione del territorio predappiese (3436).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale (3533) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa – EURASIA, con Allegati e Tabelle, fatto a L'Aja il 15 agosto 1996 (3177).
- Ratifica ed esecuzione del Trattato di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea, con Protocollo e allegati, Atto di adesione ed allegati, Atto finale e dichiarazioni e scambio di Lettere, fatto a Lussemburgo il 25 aprile 2005 (3584).

III. Seguito dell'esame congiunto dei progetti di atti comunitari:

- Programma di lavoro della Commissione europea per l'anno 2005 (COM (2005) 15 definitivo) (n. 11).

- Programma operativo del Consiglio dell'Unione Europea per l'anno 2005 presentato dalle Presidenze del Lussemburgo e del Regno Unito (n. 12).
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 5 ottobre 2005, ore 15

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- GRILLO ed altri. – Riforma organica della procedura di finanza di progetto (3320).
- Paolo BRUTTI ed altri. – Misure urgenti per l'accelerazione e la semplificazione di interventi realizzabili con risorse private (3415).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto interministeriale recante il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2005, relativo a contributi ad enti operanti nel settore della navigazione marittima ed aerea (n. 534).
- Schema di decreto legislativo recante il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'attività di autotrasporto di merci per conto di terzi, nonché attuazione della direttiva 2003/59/CE in materia di qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri (n. 537).
- Schema di decreto legislativo recante disciplina dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale (n. 539).

II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di *addendum* n. 4 al contratto di programma stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana S.p.A. per il periodo 2001-2005 (n. 536).
- Schema di decreto legislativo recante riordino della Consulta generale per l'autotrasporto e del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori (n. 538).

- Proposta di nomina del Presidente dell’Autorità portuale di Livorno (n. 157).
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 5 ottobre 2005, ore 15,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

- Disciplina dell’agriturismo (3438) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Molinari; de Ghislanzoni Cardoli ed altri; Losurdo ed altri; Rossiello ed altri; Rocchi*).
- RIPAMONTI. – Disciplina dell’agriturismo (2801).
- e della petizione n. 1215 ad essi attinente.

II. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

- MARINI. – Affissione simultanea del prezzo d’acquisto al produttore e del prezzo di vendita al consumatore dei prodotti ortofrutticoli ed olivicoli provenienti da zone ad indicazione geografica protetta (31).
- STANISCI. – Misure per l’indicazione obbligatoria del prezzo di acquisto dei prodotti ortofrutticoli esposti per la vendita al dettaglio (3178).
- BONGIORNO ed altri. – Disposizioni in materia di prezzi dei prodotti agroalimentari e misure a sostegno dell’impresa agricola e della valorizzazione dei prodotti agricoli freschi (3303).

III. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

- AGONI ed altri. – Norme per l’identificazione e la registrazione elettronica dei bovini da latte, nonché per l’uso delle analisi del DNA per l’identificazione degli animali inseriti in libri genealogici e registri anagrafici e per la tracciabilità dei prodotti dei consorzi di produzione di carne (3190).
- ROLLANDIN ed altri. – Norme per l’identificazione e la registrazione elettronica degli ovini, dei caprini e dei bovini da latte (3240).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, degli atti:

- Proposta di nomina del Presidente dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (n. 156).
- Proposta di nomina del Presidente dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine – UNIRE. (n. 161).

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Calogero SODANO ed altri. – Istituzione dell'Istituto sperimentale del verde autoctono (1825).

IN SEDE CONSULTIVA

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, recante misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria (3616).

INDUSTRIA (10^a)

Mercoledì 5 ottobre 2005, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme per la riconoscibilità e la tutela dei prodotti italiani (3463) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Contento; Mariani Paola; Rotundo ed altri; Scaltritti; Raisi ed altri; Conte Gianfranco ed altri; Didoné e Polledri*).
- MAGNALBÒ. – Istituzione del marchio *Made in Italy* per la tutela della qualità delle calzature italiane (405).
- STANISCI. – Istituzione del marchio «*made in Italy*» per la tutela della qualità dei prodotti del settore tessile e dell'abbigliamento, delle cravatte e delle calzature italiane (1404).

- GUERZONI. – Istituzione del marchio «*Made in Italy*» per i capi del tessile e dell'abbigliamento prodotti interamente in Italia (1595).
- BASTIANONI. – Istituzione del marchio «*Made in Italy*» per la tutela della qualità dei prodotti italiani (1646).
- CURTO. – Istituzione del marchio «*Made in Italy*» per la tutela della qualità dei prodotti italiani (1736).
- GRECO ed altri. – Istituzione del marchio «*Made in Italy*» per la tutela della qualità delle calzature e dei prodotti di pelletteria, del tessile, dell'abbigliamento, del mobile imbottito, nonché delega al Governo in materia di normativa di incentivazione (2698).
- MAGNALBÒ. – Norme in materia di etichettatura delle calzature e dei prodotti tessili (3278).
- e delle petizioni nn. 735 e 1023 ad essi attinenti.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto ministeriale recante ripartizione del Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori (n. 532).

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale (3533) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame dell'atto:

- Relazione concernente l'individuazione delle disponibilità del Fondo per gli investimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2005 (n. 528).
-

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 5 ottobre 2005, ore 15

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione della proposta di proroga di inchiesta parlamentare:

- TOFANI ed altri. – Proroga del termine di cui all'articolo 6 della deliberazione del 23 marzo 2005, recante: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo alle "morti bianche" (*Doc. XXII, n. 28-bis*).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto di medicina sociale (n. 159).

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- ZANOLETTI ed altri. – Nuova disciplina in favore dei minorati auditivi (3417).
-

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 5 ottobre 2005, ore 14,30

IN SEDE DELIBERANTE

I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie (3603) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Volontè ed altri; Castellani ed altri*).

- Deputato MIGLIORI ed altri. – Modifiche alla normativa in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni, trasfusioni e somministrazione di emoderivati (2970) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Luigi CARUSO. – Modifiche alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in materia di indennizzo a favore di soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati nonché a favore di soggetti che abbiano riportato danni permanenti alla integrità psico-fisica conseguenti a infezione da epatite C (virus HCV) o da HIV (3431).
- e della petizione n. 5 ad esso attinente.

II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

- CALDEROLI ed altri. – Disciplina del riscontro diagnostico sulle vittime della sindrome della morte improvvisa del lattante (SIDS) e di morte inaspettata del feto (396-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul fenomeno dell'endometriosi come malattia sociale: audizione di persone esperte su tematiche attinenti alla materia in esame.

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, recante misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria (3616).
- FORLANI ed altri. – Disciplina del riconoscimento della professione di autista soccorritore (2458).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disciplina del settore erboristico (2852) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Massidda ed altri; Valpiana; Serena; Piscitello; Battaglia ed altri; Nan; Moroni; Dorina Bianchi; Migliori*).
- RIPAMONTI ed altri. – Regolamentazione del settore erboristico (53).
- BETTONI BRANDANI ed altri. – Regolamentazione del settore erboristico (348).
- TOMASSINI. – Regolamentazione del settore dei prodotti vegetali per uso medicinale (1124).

- CUTRUFO. – Regolamentazione del settore erboristico (1312).
- ROLLANDIN. – Disciplina del settore erboristico (3274).
- e della petizione n. 283 ad essi attinente.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI e BIANCONI. – Integrazioni alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante norme in materia di procreazione medicalmente assistita (3022).
- DENTAMARO ed altri. – Modifiche alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante norme in materia di procreazione medicalmente assistita (3116).
- ROLLANDIN. – Modifiche alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante norme in materia di procreazione medicalmente assistita (3179).
- AMATO ed altri. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (3220).
- ANGIUS ed altri. – Norme sulle tecniche di fecondazione medicalmente assistita (3221).
- e delle petizioni nn. 902 e 1092 ad essi attinenti.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 5 ottobre 2005, ore 15

IN SEDE REFERENTE

I. Esame del disegno di legge:

- Principi in materia di governo del territorio (3519) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bossi; Vigni e Bellini; Martinat ed altri; Pecoraro Scanio e Lion; Mantini ed altri; Sandri ed altri; Lupi ed altri; Vendola e Russo Spena*).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- CICOLANI. – Disposizioni in materia di Cave di marmo delle Alpi Apuane (2708).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TURRONI. – Norme per la tutela e la valorizzazione del territorio pre-dappiese (137).

- BALBONI ed altri. – Norme per la tutela e la valorizzazione del territorio predappiese (3436).
-

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 5 ottobre 2005, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2005 (3509) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 5 ottobre 2005, ore 9,30

Elezione del Presidente della Commissione.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per la riforma amministrativa

Mercoledì 5 ottobre 2005, ore 14,30

Indagine conoscitiva sui trasferimenti di risorse umane, finanziarie, strumentali, organizzative e materiali alle Regioni e agli enti locali:

- Audizione del ministro per gli affari regionali Enrico La Loggia.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa
o similare**

Mercoledì 5 ottobre 2005, ore 9, 14, 15,30 e 20,30

ORE 9

Undicesimo Comitato sulla strage di Portella delle Ginestre.

ORE 14

Secondo Comitato sulla presenza della criminalità organizzata in regioni diverse da quelle tradizionalmente interessate dal fenomeno mafioso.

ORE 15,30

Terzo Comitato sulle diverse forme di inquinamento mafioso nel settore degli appalti e delle opere pubbliche.

ORE 20,30

- I. Determinazioni in ordine al regime di pubblicità di documenti e resoconti stenografici della Commissione.
 - II. Seguito dell'esame e votazione del documento sulle problematiche concernenti la disciplina in materia di gestione e destinazione delle attività dei beni sequestrati o confiscati ad organizzazioni criminali.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
concernente il «Dossier Mitrokhin» e l'attività
d'Intelligence italiana**

Mercoledì 5 ottobre 2005, ore 13,30

Audizione del dottor Ferdinando Imposimato.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Mercoledì 5 ottobre 2005, ore 14,15

INDAGINE CONOSCITIVA

Sulla efficienza organizzativa e finanziaria del sistema previdenziale pubblico e privato:

- Audizione dei Presidenti dei Consigli di Indirizzo e Vigilanza (CIV) dell'INPS, dell'INPDAP, dell'INAIL, dell'IPOST, dell'IPSEMA e dell'ENPALS.

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen,
di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo
e vigilanza in materia di immigrazione

Mercoledì 5 ottobre 2005, ore 14

Indagine conoscitiva sullo spazio Schengen nella nuova costruzione europea:

- Audizione del segretario generale del Garante per la protezione dei dati personali, dottor Giovanni Buttarelli.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite
ad esso connesse

Mercoledì 5 ottobre 2005, ore 13,30, 14 e 14,30

ORE 13,30

- Audizione del deputato Mauro Bulgarelli e di Yusuff Bari-Bari, rappresentante presso l'Unione Europea del Governo somalo.

ORE 14

- Audizione del sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, Cristina Ribera.

ORE 14,30

- Audizione del direttore generale dell'Arpa Sardegna, Carla Testa.